

sto dal deputato Mellana, che consiste nella soppressione delle parole *d'ora innanzi*.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è rigettato.)

Pongo dunque ai voti l'ordine del giorno tal quale venne proposto dal signor conte Revel.

LANZA. Domando la parola per un altro ordine del giorno. (*Mormorio a destra*)

Voci. La discussione è chiusa!

PRESIDENTE. Ha la parola per proporre, ma non per isvolgere.

LANZA. Io credo che il potere legislativo non può decidere una questione così grave, la quale è come dubbia; esso deve avere i mezzi ed il carico di decidere il sì od il no, ma non si può lasciare la Banca nazionale sotto il peso di una questione non decisa, poichè non si saprà se la sua esistenza sia autorizzata e legale. Io credo che sarebbe l'unico esempio dato ai paesi costituzionali, di un Parlamento il quale è stato dubbioso sopra una questione così grave. Io penso all'avvenire, e credo che l'istituzione della Banca nazionale lasciata sotto questo grave dubbio non può che soffrire nel suo credito, ed io sono di parere che la Camera dovrebbe prolungare questa discussione mandandola agli uffizi per prendere poi una definitiva decisione.

Intanto io propongo il seguente ordine del giorno, che, cioè:

« La Camera dichiara non costituzionale l'atto del Ministero con cui per semplice decreto reale ha istituita la Banca nazionale, e passa all'ordine del giorno. »

Io sono persuaso che la Camera prenderà una decisione contraria, ma almeno avrà risolto la questione.

PRESIDENTE. Io comincio a mettere in votazione l'ordine del giorno proposto dal deputato Revel.

(Dopo prova e controprova, viene dalla Camera adottato.)
L'ordine del giorno di domani. . .

MELLANA. Io chiedo che si voti anche sull'ordine del giorno del deputato Lanza, perchè l'ordine del giorno del deputato Revel provvede al futuro e quello proposto dal deputato Lanza pensa al presente; dunque credo che la Camera debba prendere una deliberazione su quest'ordine del deputato Lanza assai più essenziale e consentaneo alle seguite discussioni di quello or ora adottato dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Consulterò allora la Camera se intenda di votare sull'ordine del giorno del deputato Lanza.

Voci. Non si può più votare!

PRESIDENTE. Domanderò alla Camera se si debba porre ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Lanza.

(Dopo prova e controprova, si dichiara non doversi votare sull'ordine del giorno del deputato Lanza.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazioni di Commissioni, se ve ne saranno in pronto;
2° Relazioni di petizioni.

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Omaggi — Relazioni di elezioni — Dichiarazione di nullità di quella del collegio di Torriglia — Elezione del collegio di San Damiano — Questioni per irregolarità nell'assistenza e nel suggello dell'urna elettorale — Osservazioni dei deputati Durando, Mellana, Lanza, Bunico, Franchi, Pateri, Moia e Demarchi — Annullamento dell'elezione — Relazioni di petizioni — Petizioni dei farmacisti di Genova — Petizione dell'ex-sottotenente lombardo Alberto Rottini — Petizione di alcuni abitanti di St-Jean de la Porte, in Savoia — Osservazioni e proposizione del deputato D'Aviernoz.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2224. Campana Cirillo, di Spigno, porge lagnanze contro l'intendente della provincia d'Acqui, perchè finora non diede corso ai bandi politici inviatigli dal comune di Spigno, e non provvede ai bisogni del medesimo; chiede pure che venga meglio provveduto quell'ufficio di posta.

2225. Sapelli Giorgio, di Torino, rappresenta la necessità

che il Ministero faccia inserire nel foglio ufficiale le nomine, promozioni ed i traslocamenti che succedono nelle varie cariche dello Stato.

2226. Grosso Filippo, già soldato sotto il Governo francese, giubilato per riportate ferite, chiede di essere riammesso al godimento della pensione, cui rinunciò per una gratificazione in vista della sua miseria, oppure se gli accordi un sussidio.

2227. Racca Laura, vedova Ferrero, di Murello, ricorre per ottenere l'ammontare della pensione fissata a suo marito, soldato sotto il Governo francese dal 1814 a tutto il 1849.

ATTI DIVERSI.

(Il deputato Malan presta giuramento.)

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici scrive in data dell'8:

« L'interesse che desta meritamente il progetto di una strada ferrata che per le Alpi Cozie metta in celere comunicazione il Piemonte e la Savoia e s'avvii alla Francia ha mosso questo Ministero a far di pubblica ragione le relazioni intorno agli studi che vennero eseguiti dal cavaliere Maus, ispettore del genio civile, tanto per ciò che riguarda alla costruzione della strada, quanto per ciò che riflette il miglior modo di perforamento delle Alpi.

« La stampa degli accennati documenti essendo ora compiuta, mi affretto di trasmetterne 125 esemplari in lingua italiana e 80 in francese a V. S. illustrissima, pregandola di ordinarne la distribuzione ai signori deputati, ai quali la conoscenza di cotali studi renderà più agevole lo apprezzamento delle importanti questioni che potranno insorgere dall'intraprendimento di un'opera altrettanto importante quanto feconda di nazionale prosperità.

« Ho l'onore, » ecc.

Siccome questi documenti sono d'una certa entità, invito i signori deputati a volerli ritirare presso l'ufficio della segreteria.

La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

CADORNA. Nella tornata di ieri è stato letto il sunto d'una petizione presentata dai fratelli Galizia, la quale porta il numero 2222.

In essa i petenti chiedono che sia dalla Camera invitato il Ministero a provvedere favorevolmente ad una loro domanda relativa alle loro ragioni su gradi accademici da essi ottenuti nell'Università di Pavia.

Essi sono originari di questi Stati, e qui possedevano, come possedono ancora. Essi hanno anche domicilio nel medesimo tempo in Lombardia. Hanno ricorso, credo, nei primi giorni di quest'anno. Siccome la loro situazione attuale, la quale rimarrebbe incerta, richiederebbe un pronto provvedimento, così pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

BERTOLINI. Prego la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione 2011, di cui si diede il sunto in una delle precedenti tornate.

In essa il comune di Cervo domanda di avere un ufficio di posta. Veramente questo comune si trova in una condizione tristissima. Le lettere di Genova passano per Cervo e si fermano a Diano, dimodochè quegli abitanti vedono passare la posta, e sono obbligati di andare a Diano per prendere le lettere, ed a quest'effetto devono passare due fiumi che in alcune epoche dell'anno non sono valicabili. Per contro, quando devono mettere una lettera alla posta per Genova, devono retrocedere fino a Diano per impostarla.

Già fecero in proposito quegli abitanti dei richiami presso il Ministero, ma rimasero inefficaci. Mi pare pertanto che sarebbe urgente di provvedere al riguardo, e per questo motivo chiedo che venga dichiarata di urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

RELAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la verifica di poteri.

Invito alla ringhiera i relatori che hanno relazioni in pronto.

POLLIOTTI, relatore, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Bottone cavaliere Alessandro a deputato del collegio di Caselle.

(La Camera approva.)

POLTO, relatore dell'ufficio I, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Bolmida Luigi a deputato del 5° collegio di Torino.

(La Camera approva.)

PICCON, relatore dell'ufficio VII. Collegio di Torriglia. Questo collegio comprende i due mandamenti di Torriglia e di Savignone. Gli elettori iscritti non sono che sessantasette. Venticinque appartengono al mandamento di Torriglia; gli altri quarantadue a quelli di Savignone.

A norma della legge 17 marzo 1848 ed annessa tabella, gli elettori di quel collegio dovevano radunarsi nel luogo di Torriglia per la nomina del deputato e portare il voto in una sola e medesima urna elettorale; e così diffatti si procedeva nelle precedenti elezioni.

La legge 19 gennaio ultimo scorso stabilì bensì all'articolo 1° che i collegi elettorali s'intendano divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono, ma avendo essa soggiunto che ciò non avesse luogo semprechè il numero degli elettori fosse al disotto di quaranta, vedesi come la stessa legge non abbia colpito il collegio di Torriglia, il quale non ha che sessantasette elettori tra i due mandamenti che lo compongono.

Il decreto reale di convocazione, portante la data del 19 gennaio, convocò fra gli altri il collegio di Torriglia pel giorno 2 del corrente febbraio, e mentre prevede il caso di una seconda votazione, stabilì che questa per i collegi di Torino, di Genova, di Staglieno, di Torriglia e di Alessandria, secondo collegio, avrebbe avuto luogo il 3, quandochè per gli altri collegi ivi indicati la seconda votazione fu fissata pel susseguito giorno 4.

Nella gazzetta ufficiale del regno al decreto reale fa seguito una tabella indicante il comune in cui si dovevano radunare il collegio o le sezioni di esso, e quello di Torriglia non figura tra quelli divisi in sezioni, e vi sta indicato il comune di Torriglia come unico luogo di riunione degli elettori.

Malgrado che non si avesse nè legge, nè provvedimento alcuno per cui quel collegio fosse stato diviso in due sezioni, risulta dai verbali della votazione, di cui ben tosto farò cenno, che il sindaco del comune di Torriglia abbia con apposito manifesto dato avviso agli elettori del mandamento di Torriglia d'intervenire nel locale ivi destinato per le elezioni, e che dal suo canto il sindaco del comune di Savignone abbia dato avviso agli elettori del mandamento di Savignone d'intervenire nel locale quivi destinato alle elezioni.

Il 2 febbraio convennero nel locale di Torriglia otto soli elettori, i quali procedettero alla composizione dell'ufficio definitivo, e quindi alla votazione per la nomina del deputato. Gli otto voti si portarono tutti sopra il signor ingegnere Rosso, di Casale.

In Savignone si procedette ugualmente alla composizione

dell'ufficio e quindi alla votazione per la nomina del deputato. I votanti furono trentasei. Il signor Guglianetti Francesco riportò voti 21, 8 furono dati al signor Barabino Domenico e 7 al signor ingegnere Rosso.

Riportarono per conseguenza la maggioranza di voti il signor Guglianetti, il quale ne ebbe 21, ed il signor ingegnere Rosso, che ne ebbe 15. Ma il numero degli elettori iscritti essendo di sessantasette, nè l'uno, nè l'altro ebbe la doppia maggioranza voluta dalla legge.

La necessità di una seconda votazione provò agli elettori ed a que' due uffici quanto male a proposito avessero preteso di dividersi in due sezioni.

L'uno e l'altro de' verbali avvertiva gli elettori che ove l'elezione non fosse seguita nella prima votazione, dovessero di nuovo trovarsi convocati per il 3 febbraio, giorno fissato dal decreto reale pel caso di seconda votazione, e fissato appunto perchè si trattava di un collegio non diviso in sezioni.

L'ufficio di Torrighia, il quale nei verbali si qualificò per ufficio della sezione principale, non ricevè il verbale dell'altro ufficio, qualificatosi per ufficio della seconda sezione, che alle due pomeridiane del giorno 3. Allora riconobbe essere necessaria una seconda votazione, e l'impossibilità di procedere in quello stesso giorno, il quale per altro si era quello fissato dal decreto reale. Quindi si limitò a redigere un verbale, in cui dopo di aver fatto risultare di tale impossibilità, e della incompetenza dell'ufficio medesimo a fissare altro giorno per la riconvocazione del collegio, rassegnò i verbali al Ministero dell'interno per le ulteriori provvidenze.

L'ufficio VII, in vista della patente irregolarità risultante da che gli elettori di Torrighia si siano divisi in due sezioni, vi propone d'annullare non l'elezione (che questa non vi fu), ma le seguite operazioni, colle quali si diede principio all'elezione, perciò anche la votazione che ebbe luogo il 2 del corrente da parte degli elettori del collegio di Torrighia.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni ora esposte dall'ufficio VII.

(La Camera approva.)

PISSARD, relatore dell'ufficio IV, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Cabella avvocato Cesare a deputato del 6° collegio di Genova.

(La Camera approva.)

CAVALLINI, relatore dell'ufficio V, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Cabella avvocato Cesare a deputato del 4° collegio di Genova, quale elezione appare regolare; solo osserva, dietro incarico dell'ufficio che rappresento, quanto sia desiderabile, per evitare inconvenienti che potrebbero avvenire, che tutte le sezioni del collegio elettorale facciano risultare del numero degli elettori iscritti, il che fu ommesso dalla sezione seconda del quarto collegio suddetto.

(La Camera approva.)

BARBAVARA, relatore dell'ufficio IV. Collegio di San Damiano d'Asti.

Nel 2 febbraio 1850 radunavasi in Villanova d'Asti la seconda sezione del collegio di San Damiano, in cui di 208 elettori iscritti 135 furono i presenti e votanti: l'avvocato Nicolò Richetta riportava 135 voti, l'avvocato Giuseppe Cornero ne riportava 17; 13 schede sono state riconosciute nulle, di cui 11 in un plico sigillato furono trasmesse alla Camera.

Nello stesso giorno radunavasi pure la prima sezione in San Damiano d'Asti, composta di 263 elettori iscritti; ve ne intervenivano 183, e l'avvocato Nicolò Richetta riportava 102 voti, 32 l'avvocato Giuseppe Cornero, 9 l'avvocato Savina, 2 l'avvocato Vittorio Ricetta, 2 il notaio Raimondo

Trincherò, 4 ad altri quattro individui; 12 voti furono riconosciuti nulli.

Nel giorno 3 febbraio susseguente procedevasi alla riconvocazione delle operazioni delle due sezioni in San Damiano d'Asti, ed accertavasi il numero totale degli elettori iscritti a 471, ed il numero dei voti validamente espressi a favore del signor avvocato Richetta Nicolò essere di 207, cifra eccedente della metà il numero degli elettori votanti, ascendente al 308 ed eccedente del terzo quello degli elettori iscritti componenti l'intero collegio.

Conseguentemente l'ufficio del succennato collegio proclamava a deputato del collegio di San Damiano d'Asti il signor avvocato Nicolò Richetta, secondo l'articolo 92 della legge elettorale.

A questa nomina però sorgevano tre opposizioni in ciò che riguarda l'adunanza della prima sezione di San Damiano.

La prima è di Castagnone Vittorio, elettore che protesta di nullità al risultato delle operazioni elettorali sia con dichiara sottoscritta da lui, sia pure con lettera 4 febbraio, in cui allegando in fatto essergli stato impedito l'accesso nella sala dell'adunanza dalla guardia nazionale a ciò comandata dal presidente, chiede annullarsi l'elezione, stante la violazione dell'articolo 81, e chiede quanto meno farsi luogo ad un'inchiesta sulla verità del fatto accennato.

La seconda è di cinque altri elettori che protestano con le parole della protesta « contro il sigillamento dell'urna per non essersi fatta ne' modi legali, mancando i sigilli del bollo, per esser questi semplici ubbidini; inoltre per non essersi fatto risultare agli elettori presenti all'aprirsi dell'urna dell'identità degli informi sigilli. »

La terza finalmente è di sette altri elettori che protestano per la violata disposizione dell'articolo 72 della legge elettorale, il che addimostrano coll'esperienza fatta da tre dei medesimi, che recatisi nella sala dell'ufficio alle ore due e mezza pomeridiane ed in epoca in cui l'ufficio aveva sospesa per lo spazio di un'ora l'operazione, trovarono con loro grande sorpresa l'urna elettorale abbandonata da tutti i membri dell'ufficio, a riserva del segretario e dello scrutatore Gatti, prevosto, il quale trovavasi però in una camera ivi attigua.

Siccome queste opposizioni vennero fatte all'ufficio elettorale, così questo con verbale del 3 febbraio rispose alle medesime. Quanto alla 1^a è ivi diniegata in linea assoluta anche scritta colla testimonianza dall'ufficiale e due sergenti della guardia nazionale la verità dell'asserita esclusione di alcun elettore. E quanto a quest'incidente l'ufficio IV non crede essere il caso di procedere alla instata inchiesta giudiziale, anche perchè l'aggiunta del voto del reclamante non avrebbe influenza sulla validità o non dell'elezione contestata, non potendo un voto solo alterare la maggioranza di voti 207 ottenuti dall'avvocato Richetta, mentre il signor avvocato Cornero riportò solamente 69 voti.

Quanto alla seconda obbiezione, l'ufficio di San Damiano dice risolta la questione col verbale 2 febbraio, ove si asserisce essersi prima apposti all'urna i sigilli con cera lacca, che furono poi riconosciuti identici. E qui, o signori, è palese la cautela non prescritta dalla legge, ma però operata dall'ufficio per assicurare l'identità delle schede rinchiuse nell'urna.

Quanto alla terza obbiezione, osserva l'ufficio elettorale che il locale destinato per l'adunanza è composto della sala principale e di due altre camere annesse colle porte aperte, e per le quali gli elettori andavano e venivano liberamente, essendo tutte e tre occupate da elettori, e segnatamente lo scrutatore, signor prevosto Gatti, passeggiava dall'una all'al-

tra, mentre il segretario stette di continuo alla tavola dell'elezione.

A questo stato di cose fu proposta nell'ufficio la questione di diritto se il sigillamento dell'urna con cera lacca e la presenza del segretario e di uno scrutatore che passeggiava da una camera all'altra, colle altre favorevoli circostanze massime di una maggioranza grandissima, possa esser prova equipollente a quella richiesta dalla legge col 5° alinea dell'articolo 72, nella prescritta presenza di tre membri almeno dell'ufficio per la validità dell'operazione e conseguente legalità della nomina. E l'ufficio quarto con quattro voti contro sei decise non essere il caso di validare nell'attuale momento la nomina. Ma a questo punto di disamina degli atti osservando che se il 3° alinea dell'articolo 72 citato non era stato letteralmente adempito stante la presenza di un solo scrutatore e del segretario, comprendendo anche questo sotto la parola *membri dell'ufficio* con larga interpretazione dell'articolo 70, che se quanto al detto scrutatore la protesta lo diceva in una camera attigua, il verbale scritto dell'ufficio elettorale 3 febbraio diceva invece che passeggiava dall'una all'altra camera, mentre il verbale stampato 2 febbraio dell'ufficio stesso diceva presenti tre membri dell'ufficio pendente tutta la seduta, ciò non ostante il numero di 207 voti dati all'avvocato Nicolò Richetta in confronto di voti 69 dati al suo competitore era una maggioranza molto rilevante, che di molto peso era pure la precauzione presasi col sigillare l'urna elettorale con cera lacca, procedette ad altra votazione, in cui 7 voti contro 3 decisero per un'inchiesta sul modo dell'apposizione dei sigilli, sul numero dei membri dell'ufficio presenti durante l'adunanza, sul numero di quelli presenti durante la sospensione dell'operazione elettorale, sul modo con cui assistettero a vegliar l'urna il segretario e lo scrutatore prevosto Gatti, se l'urna era sotto la sua vista continua, o se non lo era.

E questa conclusione sospensiva è quella che ho l'onore di proporre alla Camera a nome della maggioranza del quarto ufficio, onde le piaccia ordinare la severa formulata inchiesta per ottenere una compiuta evidente dimostrazione del caso.

DURANDO. Come membro dissenziente dalla maggioranza, la quale opinava che si procedesse ad un'inchiesta su questa elezione, io mi credo in dovere di prendere la parola per difendere la validità della medesima.

Qui abbiamo tre proteste. Di due veramente l'ufficio non fece caso, e su queste io passerò oltre. Una è sporta da un elettore, il quale asserisce non aver potuto trovare accesso alla sala; però quest'avvenimento è contraddetto dall'ufficio...

LANZA. Domando la parola.

DURANDO... e quand'anche non avesse trovato accesso alla sala, in un'elezione in cui il candidato eletto ebbe una maggioranza di 150 voti, certamente questo caso non può aver influito sulla validità della medesima.

La seconda protesta è ancora più singolare; un elettore si lagna con essa che l'urna non sia stata suggellata che con ubbiadi. Come osservava il relatore, la legge non esige questa formalità. Ancorchè l'urna non fosse stata suggellata, io credo che la mancanza di questa formalità non avrebbe potuto annullare l'elezione.

Rimane la terza protesta, la quale veramente ha un carattere più grave. L'articolo 72 della legge elettorale dice che durante l'operazione (non dice *durante*, ma dev'essere così). tre membri almeno dell'ufficio devono sempre trovarsi presenti. Evidentemente le disposizioni di questa legge intendono a che la custodia di quest'urna sia affidata in modo da

allontanare qualunque più piccolo sospetto sulla possibilità di essere violata. Vi erano presenti o uno scrutatore ed il segretario. Qui si può muovere la questione se il segretario sia una persona legalmente capace di prestare assistenza a quest'urna. La legge veramente può far nascere questo dubbio. E certo che il segretario non ha voce deliberativa, ma la ragione è evidente, se avesse voce deliberativa, molte deliberazioni non avrebbero luogo, perchè potrebbe esservi parità di voce, giacchè sarebbero 6. Quindi è chiaro che la legge non gli ha dato che il voto consultivo per evitare questo inconveniente. Ma di qui non risulta che il segretario sia semplicemente uno scrivano, ch'egli non eserciti un intervento di controllo e di sorveglianza alle elezioni. Diffatti noi abbiamo in un articolo della legge elettorale, l'articolo 83, in cui è detto che il segretario debbe far constare della veracità delle schede apponendo il proprio nome. È chiaro che la legge conferendogli questo diritto di tenere la lista degli elettori, gli dà la capacità d'intervento e di sorveglianza nelle operazioni elettorali; nè è semplicemente un attuario, ma sì un membro della presidenza, e fa parte dell'ufficio elettorale.

Io credo che il segretario è persona rivestita della fiducia dell'ufficio, e quindi degli elettori, e capace perciò legalmente d'assistere alla custodia dell'urna, dunque noi abbiamo qui due membri, due persone rivestite della fiducia degli elettori che sono state alla custodia dell'urna. Mancherebbe un terzo; ma io osservo che qui non solo non si mancò alla formalità per guarentire la inviolabilità dell'urna, ma che vi fu sovrabbondanza di formalità, perchè la legge non esige punto che l'urna sia suggellata, nè parla che lo sia con un ubbiado piuttosto che con cera lacca, vuole solo che vi assistano tre membri per rispondere della inviolabilità dell'urna. L'ufficio elettorale non solo si limitò a lasciare due membri, ma volle di più aggiungervi quest'altra garanzia dell'inviolabilità dell'urna col suggellarla. Vi era dunque l'urna debitamente sigillata con due membri che la custodivano. Io prego la Camera a tener conto di queste circostanze, perchè sono appunto quelle che devono formarle una convinzione morale, giacchè io credo che se noi studiamo la storia di tante elezioni, a cui noi procedemmo da due anni in qua, noi vediamo che se ci fossimo tenuti materialmente, cioè a tutta lettera alla legge elettorale, molte elezioni si sarebbero dichiarate nulle.

Il criterio vero delle elezioni non deve dipendere da una piccola formalità, ma dall'insieme delle operazioni. Ora evidentemente quando l'urna è suggellata ed è sorvegliata da due membri dell'ufficio, pare che offra tutte le guarentigie di non essere violata. Ma si dice che uno degli scrutatori non era materialmente seduto alla tavola dove erano le urne, ma nella camera attigua, e che passeggiava: ritenga la Camera che consta che il locale in cui si procedette alla votazione era composto di una sala e di due camere aperte ed attigue. La legge non esige punto la materiale presenza alla tavola su cui è posta l'urna, ma la presenza nella sala; ora in una sala in cui vi sono due camere aperte ed attigue è chiaro che una persona, anche passeggiando, può assai bene sorvegliare l'urna senza essere seduta alla tavola. Quindi mi pare che, quantunque non vi concorra l'assistenza di tre membri, dall'insieme però delle operazioni pare risulti che si sono prese delle precauzioni necessarie perchè assolutamente l'urna non potesse essere violata, e la prova ne è che tutte le proteste non mettono in dubbio queste cose, ma accennano solamente la mancanza di formalità. Io credo che la Camera volendo giudicare dal complesso di queste operazioni, dall'immensa maggioranza che ha avuto l'eletto, non potrà

a meno di convalidare quest'elezione. La maggioranza dell'ufficio propone un'inchiesta, ma io domando, a che fine quest'inchiesta?

Io capisco molto bene che la Camera possa dichiarare questa elezione valida o non valida, ma un'inchiesta non saprei su che circostanza si voglia fare. Forse per vedere se l'urna era sigillata in un modo piuttosto che in un altro? Questo non è il caso, perchè dal verbale consta evidentemente che non solo era stata ben sigillata, ma che quando ritornarono per continuare lo squitino fu riconosciuto che il sigillo era intatto; è dunque inutile di fare un'inchiesta su questo. Si farà sul fatto se lo scrutatore era presente o se passeggiava piuttosto in un sito che in un altro della sala? Noti bene la Camera che questo è un fatto verificato, e non vedo argomento su cui si possa fare quest'inchiesta. Se la Camera decide che non sia valida, non ci è che dire, s'interpreterà l'articolo in un modo stretto, ma fare un'inchiesta su fatti che non sono in dubbio, io non lo credo ragionevole.

Conchiudo adunque che io tengo per valida questa elezione, e respingo l'inchiesta come affatto inutile.

MELLANA. Primieramente farò una sola osservazione all'onorevole deputato Durando, il quale cercava ragioni per provare che il segretario di un ufficio elettorale debbe per la sua qualità stessa e per rispetto alle sue qualità personali far parte dell'ufficio stesso. E dirò che è inutile mendicare delle ragioni per interpretare una legge quando questa è chiara ed esplicita. Sia equo o non, sia logico o non, certo è che il segretario d'un ufficio elettorale non fa parte di esso in forza della legge, la quale dice « che l'ufficio definitivamente costituito elegge il segretario. » Quindi è evidente che il segretario non può far parte dell'ufficio che lo elegge, per quanto esso possa per altri riguardi esser persona rispettabilissima; d'altronde non essendo stato eletto dagli elettori, esso non può dirsi che abbia, come gli altri membri dell'ufficio, l'attestato di godere della illimitata loro fiducia.

Ora passo a confutare in parte le conclusioni della Commissione. Consento che si debba ammettere un'inchiesta, se fa d'uopo, per illuminare la Camera circa la presenza o no dei tre membri all'urna elettorale, ma quest'ammissione la faccio non per le ragioni sulle quali si appoggia la Commissione; ed in questo sono del parere del generale Durando che diceva essere inutile l'inchiesta per vedere se fosse in un modo od in un'altro suggellata l'urna. Di questo noi non dobbiamo occuparci; l'unica cosa della quale la Camera si deve occupare si è di sapere se sia vero il fatto allegato della non presenza presso l'urna di tre membri dell'ufficio. Faccio osservare alla Camera che anche nelle prime elezioni, quando cioè le popolazioni non erano ancora abituate all'esercizio del sovranato di eleggere i loro rappresentanti, la Camera usò sempre di essere indulgente ove vi fosse mancanza di forma, ma fu però sempre severa ed inflessibile quando si trattò che l'ufficio elettorale avesse violato il disposto dell'articolo 72 della legge elettorale, perchè esso fu sempre ritenuto per troppo essenziale da non passarvi sopra. Ora che il Ministero ha abituate pur troppo le popolazioni all'esercizio di questo diritto; ora, dopochè tre Legislature convennero che quest'articolo si dovesse scrupolosamente osservare, sarà essa la quarta Legislature quella che avrà a menar buona una tanta e così patente violazione della legge?

Non comprendo poi come la Commissione possa valersi di certe ragioni, come di quella sulla quale basava quasi tutto il suo ragionamento, quella cioè di dire che non occorra di osservare se siano sì o non state eseguite le formalità della legge, perchè l'eletto ha ottenuto una grande maggioranza

sul suo competitore. Ma la formalità, se così si vuol chiamare, della presenza dei tre membri, perchè la legge l'ha voluta? L'ha voluta per evitare il caso che un solo ed anche due membri potessero mutare i biglietti. E se uno o due biglietti possono mutarsi, si può pur dire che si possono mutare tutti; chi può fallire in tal modo da mutare un biglietto nell'urna, non sarà certo ritenuto dal mutarli tutti, eguale essendo il delitto. Infatti l'uomo che si conducesse a commettere una tale enormità lo farebbe pel fine di riuscire a mutare l'esito delle elezioni; quindi deve spingere il delitto fino al punto di veder compiuto il reo proposito.

Questa ragione adunque della grande maggioranza di voti ottenuti dall'eletto non vale per nulla. La Camera ha deciso tante volte che quando vi è una maggioranza forte a favore dell'eletto, di considerare valida l'elezione, ancorchè vi mancassero delle formalità, ma formalità tali da essere rese inutili dal fatto della grande maggioranza di suffragi ottenuti, come sarebbero, per esempio, quando si fossero introdotti uno o più elettori senza il certificato o non iscritti, perchè essi non potevano spostare la maggioranza ad altri fatti simili. Ma la trasgressione alla legge della quale ci occupiamo non ha nulla di comune con questi esempi.

Farò ancora una osservazione sul fatto dei due che erano presenti, dei quali si diceva che l'uno passeggiava, per cui poteva benissimo osservare se si faceva qualche sopruso nell'urna. Mi rincresce dover fare quest'osservazione, che certo non voglio in nessun modo applicare ai membri dell'ufficio elettorale di San Damiano, ma quando il legislatore prevede con una legge, egli è perchè sa pur troppo esservi degli uomini perversi. Se credesse tutti gli uomini buoni, tutti onesti, sarebbero inutili le leggi penali. La legge dunque si fa per evitare o punire ad altrui esempio le perversità, gli inganni che possono succedere. Ora io dico: non potrebbe egli venire il caso che due membri presenti concorressero nel reo pensiero di assicurare al loro partito l'esito della elezione; che l'uno avesse l'audacia della colpa, e l'altro la delicatezza gesuitica; e che questo passeggiasse d'una in un'altra Camera per lasciar luogo al compagno di operare? (*ilarità*)

Insisto quindi perchè vi sia bensì l'inchiesta, ma che l'inchiesta non sia appoggiata sulle ragioni della Commissione, ma puramente si restringa a conoscere la verità dell'esposto dai petizionari, cioè per riconoscere se costantemente vi erano presenti all'urna i tre membri richiesti dalla legge, perchè la Camera deve ritenere che se non vi fu la presenza costante di questi tre membri, l'elezione, secondo la legge stessa, e stante gli antecedenti di tre Legislature, debb'essere dichiarata nulla.

LANZA. Io combatto le conclusioni dell'ufficio unitamente all'onorevole Durando, e mi oppongo all'emendamento del deputato Mellana.

Io credo che l'inchiesta sia perfettamente inutile, giacchè non è solamente non contestabile, ma è accertato che l'urna fu raccomandata solamente alla sorveglianza di uno scrutatore e di un segretario. Ora un'inchiesta per sapere se vi erano più scrutatori è inutile, giacchè dalla relazione appare senza contestazione che non vi era che uno scrutatore presente; dunque l'unica questione sta nel decidere se quest'elezione sia valida, o se si debba annullare, ed io credo che si debba annullare. L'articolo 72 della legge elettorale, il quale prescrive che l'urna sia sempre sottoposta alla sorveglianza di tre membri *almeno*, è di tanta importanza e di tanta gravità che sarebbe molto pericoloso per la sincerità delle elezioni se venisse trascurato; e noti bene la Camera che la

legge non dice solo che debbano sempre esser presenti tre membri, ma *almeno* tre membri, dunque è già il *minimum* che si esige di scrutatori per sorvegliare l'urna; ora invece di tre membri non se ne trovò che un solo nel caso attuale; è vero che vi era presente anche il segretario, ma il segretario (come già osservò l'onorevole deputato Mellana) non è membro dell'ufficio, e qui non vi può essere contestazione, giacchè l'ultimo alinea dell'articolo 68 della legge elettorale dice che *l'ufficio è composto del presidente e di quattro scrutatori i quali nomineranno il segretario*. Dunque è chiaro dal testo della legge che il segretario non è membro dell'ufficio, poichè l'ufficio è composto solamente dei quattro scrutatori e del presidente; diffatti al segretario la legge non dà che voce consultiva; ora, come può essere membro dell'ufficio colui che non può col suo voto cambiare le deliberazioni dell'ufficio? Inoltre il segretario è nominato dall'ufficio e non dagli elettori; ora, come potrà godere della stessa confidenza ed avere gli stessi diritti degli scrutatori e del presidente?

Pare intanto che il legislatore fissando la presenza di 5 membri *almeno* per sorvegliare l'urna, abbia voluto che qualora vi nascesse poi nell'ufficio contestazione sopra questo punto della sorveglianza, la maggioranza di 5 membri sempre presenti sopra 5 potesse già decidere il dubbio siccome testimoni oculari. Questo, io credo, è l'intimo motivo della legge per cui essa richiede che 5 membri siano sempre presenti a sorvegliare l'urna; si aggiunga che l'unico scrutatore presente non si trovava sempre nella sala dove vi era l'urna, ma tratto tratto si assentava; che i suggelli posti all'urna erano suggelli semplici che non portavano impronto. È ben sicuro che quando si posero questi sigilli non si fece un processo verbale per precisare dove veramente si erano apposti, se siano stati apposti da un solo, senz'altro che gli altri membri vi assistessero, oppure se tutto l'ufficio vi assistesse. Queste precauzioni non si adoprano, perchè se si fossero usate il verbale ne farebbe cenno: come dunque l'ufficio poté dopo dichiarare che i suggelli senza nessuna impronta non furono toccati durante la loro assenza? Quest'asserzione appare affatto gratuita. Oltre che doveva all'ufficio riuscire assai difficile di constatare l'inviolabilità del suggellamento stante la mancanza di un marchio speciale. Non essendo pertanto l'urna elettorale stata sorvegliata secondo il disposto della legge, e quanto richiedesi per assicurare l'inviolabilità dei voti, la Camera non può validare il risultamento della votazione.

In quanto poi al numero dei voti che avrebbero potuto sostituirsi o aggiungersi, non si può determinare, e colla stessa facilità con cui si sarebbe potuto mettere nell'urna non sorvegliata un voto solo, se ne potevano introdurre anche cento, e sottrarne altrettanti. Spetta alla Camera di sorvegliare a che la legge elettorale nelle sue parti più essenziali venga osservata.

Si disse che furono già altre volte trasandate simili trasgressioni della legge elettorale. Sì, ma nel caso che tali trasgressioni non siano importanti, le quali non possono per niente pregiudicare l'elezione, ed influire sul risultato; così sarebbe, per esempio, l'articolo 80 citato dal deputato Durando, il quale è concepito in questi termini:

« Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni, se non presenta volta per volta il certificato di cui all'art. 62. »

Ora in tutte le elezioni la persona preposta per sorvegliare gli elettori che entrano nella sala non chiede sempre questo certificato, e lo chiede soltanto alle persone delle quali dubita o non conosce che siano elettori, ed invece quando è

persuaso che uno è elettore, lo lascia senz'altro entrare. Ma questa regola non è vietata dalla legge. Diffatti, la legge non dice che la persona che deve sorvegliare l'entrata degli elettori debba volta per volta chiamare tale certificato, dice solo che l'elettore non ha diritto d'entrare se non presenta questo certificato tuttavolta che gli viene richiesto. La Camera però non ebbe mai ad approvare alcuna elezione in cui vi fosse quest'infrazione. Questo è il senso dell'articolo 80. L'articolo 81 dice:

« Niuno è ammesso a votare, sia per la formazione dell'ufficio definitivo, nè per l'elezione del deputato se non trovasi iscritto nelle liste degli elettori affisse nelle sale, e rimesse al presidente. »

Molte volte accadde che vi entrarono nella sala dell'elezione delle persone, le quali non erano scritte in quelle liste, nullameno la Camera perciò solo non venne ad annullare l'elezione, quando però il numero delle persone illegalmente entrate nella sala non era tale da influire col voto sul risultato dell'elezione; in caso contrario l'elezione sarebbe stata dichiarata nulla. Dunque è chiaro che la Camera, quando giudicò sulla validità dell'elezione, e sulle prescrizioni della legge elettorale, ha solo tenuto poco conto di quelle trasgressioni, le quali non potevano assolutamente pregiudicare l'elezione. Annullò invece quelle dove si osservavano gravi mancanze.

Ora l'articolo 72 è violato nella parte che riguarda la sorveglianza dell'urna elettorale. Chi di noi infatti può accertare che non siasi fatta frode all'urna? Nessuno certamente. Vi può essere un grado maggiore o minore di probabilità che l'urna non sia stata violata, ma la certezza non esiste, e neppure l'inchiesta non la farà ottenere, conseguentemente io credo che si debba decisamente dichiarar nulla cotesta elezione. Aggiungerò ancora una breve osservazione intorno alla qualità del segretario, vale a dire, se debba essere considerato sì o no membro dell'ufficio.

Giova ritenere a questo proposito che la Camera, se non prendo abbaglio, ha già giudicato altra volta sopra un caso analogo, allorchè si trattava dell'elezione del generale Trotti nel collegio di Bosco. In allora sorse siffatta controversia, se il segretario si dovesse o no considerare come membro effettivo dell'ufficio, e la Camera decise in senso negativo, perchè, a dir vero, l'articolo è così chiaro che non lascia luogo a veruna dubbio.

Io stimo adunque che da tali osservazioni, come altresì da quelle che vennero premesse da altri deputati, chiaro emerga che l'infrazione è troppo grave perchè la Camera possa passar oltre e convalidar quest'elezione, e concludo per l'annullazione della medesima.

MELLANA. Io intendeva di fare una dichiarazione per rendere più breve la discussione, ed è questa: io presi la conclusione che si procedesse ad un'inchiesta ove non apparisse chiaramente della presenza o non di questi tre membri; ma siccome da quanto si è di poi accennato pare che questi membri non fossero presenti, non avrebbe più luogo quella mia conclusione, e mi riferisco quindi a quella del deputato Lanza.

BUNICO. Io appoggio le conclusioni del IV ufficio al quale appartengo. Esse sono per un'inchiesta concernente il sigillamento e la custodia dell'urna elettorale. L'utilità di quest'inchiesta risulta chiara dal tenore dei due verbali dell'ufficio elettorale, giacchè nel primo di essi in data del 2 di questo mese di febbraio è dato per costante che tre membri dell'ufficio elettorale furono *sempre presenti* a tutte le operazioni, ed hanno continuamente custodita l'urna.

Quando poi sui richiami fatti da sette elettori in via di protesta, l'ufficio ha redatto il suo secondo verbale, in data del 3 di questo mese, lasciandovi credere che veramente i tre membri dell'ufficio richiesti dall'articolo 72 della legge elettorale non fossero presenti, ma che presente vi fosse un solo di essi ed il segretario dell'ufficio, io domando a me stesso a quale dei due verbali io debba credere, se al primo od al secondo? Se alla protesta dei sette elettori, ovvero al primo dei verbali dell'ufficio? Se è vero quanto è scritto nel primo di questi verbali, l'articolo 72 della legge elettorale non è stato violato; se invece è vero quanto trovasi enunciato nel secondo verbale, e nella protesta, l'articolo 72 è stato violato. Nel primo caso l'operazione e la nomina del deputato sono nulle, a mio giudizio; nel secondo caso esse sono valide.

In questa incertezza, io credo che l'ufficio quarto abbia fatto benissimo a concludere per un'inchiesta. Prima si accertino i fatti, e poi la Camera deciderà sulla validità o nullità dell'operazione elettorale e della nomina del deputato; posto poi che si dovesse procedere a questa inchiesta, l'ufficio quarto ha creduto che dovesse l'inchiesta aggirarsi eziandio sulle altre circostanze che più da vicino si riferiscono al sigillamento ed alla custodia dell'urna, che si dovesse cioè accertare se quest'urna è stata sigillata piuttosto in un modo che in un altro, se quando si è proceduto alla rottura dei sigilli si sia verificata piuttosto in un modo che in un altro l'identità loro; che si dovesse pure accertare se i membri dell'ufficio che custodivano l'urna erano presenti nel sito stesso ove stava l'urna, oppure se vagassero anche nei luoghi vicini.

Io credo che l'ufficio avendo riconosciuto la necessità dell'inchiesta abbia fatto bene di estenderla anche a queste circostanze, quantunque secondarie, e per conseguenza mi riferisco, siccome io diceva, alle conclusioni del medesimo.

FRANCHI. Signori, nelle molte volte in cui, per discutere sulla validità o non di elezioni, si volle trarre argomento dalla mancanza dei tre scrutatori voluta dall'articolo 72 della legge elettorale, si contemplò sempre la cosa nel momento in cui gli elettori erano usciti dalla sala dell'adunanza, e l'urna rimaneva sola in presenza dell'ufficio, quasi che questa precauzione dell'esistenza dei tre scrutatori fosse stata posta dalla legge per quel solo caso, e per evitare che qualche malversazione non succedesse nell'urna; invece io credo che questa interpretazione sia meno retta, e che la precauzione stabilita dalla legge non mira a questa circostanza, anzi, ardisco dire che questa circostanza non è contemplata dalla legge, volendo questa che le adunanze continuino dal principio dell'operazione elettorale sino al fine. Il caso che gli elettori sortano e che non lasciano più che l'ufficio nella sala, non è punto contemplato dalla legge; quindi non è certamente il caso che la legge non abbia prescritta una qualche precauzione speciale per quella circostanza della quale non fa menzione, e quindi molto meno non ha prescritta la nullità dell'elezione in cui fosse avvenuto tale caso.

L'articolo 72 che fu sopra citato non parla né punto né poco d'urna, né del caso del quale si tratta; l'articolo 72 si riferisce al modo di governare l'intera operazione. Prego la Camera a permettermi di leggerle tutto intero l'articolo:

« Il presidente del collegio e della sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può, senza la sua richiesta, collocarsi nella sala della stessa adunanza, o nelle vicinanze.

« Le autorità civili, ed i comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

« Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti. »

Qui dunque i tre membri debbono essere presenti in tutto il tempo in cui succede l'operazione elettorale e in qualunque tempo manchino, mancherebbe la formalità voluta. Ma ove questo numero manchi in un caso non contemplato dalla legge, nel momento in cui per la mancanza di fatto degli elettori l'adunanza rimane di fatto sospesa, si potrebbe forse sino ad un certo punto dubitare se sia ancora necessaria la presenza di questi tre membri; e se non basta che in questo caso non preveduto dalla legge si siano prese tutte le precauzioni necessarie per evitare che un accidente non abbia a produrre un male.

La mancanza degli elettori che sono sortiti dalla sala può essere un accidente innocuo ove si siano prese tutte le precauzioni; può essere un accidente nocivo ove queste precauzioni non si fossero prese.

A parte anche questa interpretazione della legge, io non so se la mancanza di queste formalità volute dalla legge possa annullare di pien diritto la elezione. Le nullità di qualunque genere se non sono espresse dalla legge non si hanno a stabilire arbitrariamente; se la legge avesse creduto che la mancanza di uno degli scrutatori dall'ufficio, vale a dire se a un momento qualunque della elezione gli scrutatori fossero rimasti in numero di due, che per questo caso solo la elezione dovesse annullarsi, lo avrebbe certamente prescritto. È ordinata la presenza di tre scrutatori almeno, insieme a tutte le altre regole della polizia interna della sala e del modo di dirigere la elezione; ma non è in quest'articolo, né in nessun altro pronunciata la nullità per questa mancanza.

Quindi io credo che di pien diritto non possa la nullità pronunciarsi, e che sotto quest'aspetto, ancorchè fosse certa la mancanza di questi tre scrutatori, si abbia nulla di meno a considerare valida la elezione del deputato.

Aggiungerò di più che ammetto bensì che questa circostanza della mancanza dei tre scrutatori, nel caso che la sala era rimasta vuota di elettori, sia un incidente assai grave, ma incidente che non annulli per sé l'elezione, e che si dovrebbe tutto al più fare constare se dall'ufficio definitivo si sieno prese le cautele necessarie affinché quest'incidente non preveduto dalla legge non potesse volgersi in un danno che potesse portare una diversità nei bullettini allora esistenti nell'urna.

Quindi io credo che l'elezione sia valida. In ogni caso propongo, come emendamento alle conclusioni dell'ufficio, che l'inchiesta non abbia da volgersi che sul solo fatto, cioè se si sono prese le precauzioni opportune affinché in tutto il tempo che l'adunanza non ha esistito di fatto, l'urna non possa essere stata visitata da terze persone.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Pateri.

PATERI. Dirò poche parole onde combattere, sia le osservazioni testè fatte dall'onorevole deputato Franchi, che quelle già prima emesse dall'onorevole deputato Bunico. Disse il signor conte Franchi che la legge elettorale non può riferirsi al caso di cui trattiamo, vale a dire che la presenza di tre membri dell'ufficio non sia necessaria nell'intervallo di tempo fra la prima e la seconda votazione; parmi a sufficienza rispondere all'obbiezione del deputato Franchi il disposto dell'articolo 72, il quale prescrivendo che debbano sempre (noti la Camera il vocabolo *sempre*) essere tre membri presenti, comprende tutta l'operazione per intero, cioè dalla nomina dell'ufficio sino alla fine dell'adunanza, vale a dire sino a che sia redatto e scritto il verbale.

Non regga poi il dire che la legge nel suo complesso supponga che l'operazione sia continua; avvegnachè dalla legge unicamente risulta che la seconda votazione non può farsi prima d'un'ora dopo il mezzodì; dal che certo non ne siegue che la seconda votazione abbia sempre luogo tosto terminata la prima, essendo evidente che potrebbe talvolta accadere che la prima votazione sia terminata prima dell'ora anzidetta, sicchè convenga aspettare qualche tempo pria di cominciare il secondo appello; d'altronde anche supposto che la prima votazione abbia fine dopo l'ora nella legge accennata, non v'ha dubbio che possa l'ufficio fissare l'ora del secondo appello, lasciando qualche intervallo di tempo, essendo ovvio che la legge volle bensì che il secondo appello non possa farsi prima d'un'ora dopo mezzodì, non già che debba aver luogo a quell'ora precisa.

Ora egli è appunto in quel frattempo più che mai necessario che tre membri dell'ufficio siano sempre presenti, onde ovviare alle frodi che più facilmente possono in caso diverso accadere.

Ma si osservò dal signor deputato Franchi, che non fu già il timore di una qualche frode che determinò il legislatore a stabilire debbano tre membri essere presenti: parmi che ciò si possa valevolmente contestare, e sia anzi evidente che tale appunto è lo scopo della prescrizione anzidetta; ad ogni modo, quand'anche tale non fosse il motivo del citato articolo, egli è palese che ove avvii un preciso disposto della legge, lecito non è per qualsiasi ragione allontanarsene.

In secondo luogo si accennò dal signor deputato Franchi che la detta mancanza non può annullare la nomina, dacchè la nullità non è dalla legge elettorale pronunciata. Già, parmi, ebbesi in proposito ad osservare che quando trattasi della forma in un atto, di quella forma che dicesi sostanziale, non è necessario al legislatore di annullare l'atto alla legge contrario, ma che debbesi quello dire nullo tosto che risulti fatto in contravvenzione alla legge. Finalmente si ebbe ad asserire che quando risulti siasi osservata altra solennità che possa tener luogo della presenza dei tre membri dell'ufficio, cotesta solennità a quella nella legge accennata equivalga, ed in ciò pure io non sono d'accordo coll'onorevole deputato Franchi, avvegnachè quando la legge dispone, lecito non è di sostituire altra forma a quella che è dalla legge prescritta; ciò che volle il legislatore lo espresse, da ciò che la legge prescrive non può la Camera allontanarsi.

Aggiungerò brevissimi cenni rispetto alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Bunico. Accennò l'onorevole deputato essersi nel primo verbale dall'ufficio detto, che tre membri dell'ufficio furono sempre presenti; nel secondo, che solo il segretario era nelle sale delle elezioni, e che un altro membro passeggiava dall'una all'altra camera; essere in conseguenza dubbio, se piuttosto alla prima asserzione dell'ufficio che alla seconda dobbiamo attenerci, epperò essere il caso di far luogo all'inchiesta.

Pare a me che dobbiamo a quel verbale attenerci, il quale con fondamento abbiamo ragione di credere più al vero conforme; ora, se poniamo mente che il secondo verbale fu fatto in seguito alla protesta, certo dobbiamo credere più conformi al vero le risultanze di questo secondo verbale. Non v'era diffatti motivo per cui l'ufficio recedesse da quella prima dichiarazione, ove realmente fosse stata conforme al vero; se adunque ebbesi nel secondo verbale a dichiarare che non tutti quei tre membri che la legge prescrive erano stati presenti; se l'ufficio col secondo verbale ritrattò la dichiarazione precedentemente fatta, non può più a questa aversi riguardo.

E ciò tanto più dire si debbe in quanto che trovansi in

moduli stampati quelle parole dicenti essere sempre stati tre membri dell'ufficio presenti; potè quindi facilmente avvenire che abbia l'ufficio obbiato di cancellare siffatte parole quando si redigette il primo verbale, ma poscia, fattasi ad esso colla protesta presente cotal circostanza, col verbale del 3 febbraio venne quella dall'ufficio stesso rettificata, e si riconobbe diffatti essere in questa parte vera la circostanza nella protesta contenuta, sebbene siasi opinato non poter quella sulla validità della nomina influire.

Inutile quindi dire si debbe qualsiasi inchiesta, ed allo stato delle cose abbastanza risultando che fu violato il disposto della legge elettorale, nulla dichiarare la nomina della quale si tratta.

FRANCHI. Mi preme di rispondere ad una delle cose dette dall'onorevole deputato Pateri; egli mi pare, se ho ben afferrato il senso delle sue parole, abbia detto che io proponeva che ad una solennità prescritta dalla legge se ne sostituisse un'altra, e che si considerasse questa valida tanto quanto quella trasgredita.

Io non credo mai di aver emesso una tale proposizione, la quale sarebbe, secondo me, così erronea che veramente non l'avrei mai nè proposta nè sostenuta.

La mia proposizione era duplice: io dissi che la mancanza del numero degli scrutatori stabiliti nell'articolo 72 della legge elettorale non era tale da annullare l'elezione, perchè la nullità non è pronunciata dalla legge. Dissi quindi che il fatto che fosse rimasta per un dato tempo l'adunanza priva di elettori, e l'urna solamente in balla dell'ufficio, era un incidente non previsto dalla legge, e che la legge vuole che l'operazione sia continuata senza nessuna interruzione, e che quindi quest'incidente essendo avvenuto, come appare dalla relazione, io credeva che l'inchiesta in ogni caso dovesse solamente eseguirsi per constatare se si erano prese le precauzioni opportune affinché questo incidente impreveduto non diventasse un male vero; locchè è ben diverso dal dire che io volessi sostituire alla solennità prescritta dalla legge altre solennità arbitrariamente fatte dai privati.

Osserverò di più che l'ultimo alinea dell'articolo 72 non si riferisce realmente alla sostanza dell'elezione o all'intrinseco di essa, vale a dire alla libertà od al numero dei voti, chè crederei in allora che quest'elezione si potesse annullare. Ma non è qui il caso nè di mancanza di libertà, nè di mancanza di numero di voti. La formalità che manca si riferisce solamente al modo col quale deve essere governata la sala durante l'elezione, e a ciò solo si riferisce l'articolo 72. Quindi siccome la legge non ne ha pronunciato a questo proposito la nullità, così non credo debba essere la medesima pronunciata dalla Camera in quest'elezione.

BARBAVARA, relatore. La posizione in cui fu collocata la questione dal signor deputato Pateri, a mio avviso, è giusta, e tanto giusta che risponde alle osservazioni del signor deputato Mellana nonchè a quelle del deputato Lanza. Io non posso però assentire alla conclusione ch'ei ne deduce, volendo tenere vero il secondo verbale che nega, e non calcolare il primo che afferma la presenza di tre membri dell'ufficio elettorale, e perciò rigettare l'inchiesta per accertare il fatto che essendo dubbio deve essere appurato, e lo può essere col solo mezzo dell'inchiesta. Perciò insisto nelle conclusioni d'inchiesta per accertare il fatto, compiutasi questa seguirà quell'interpretazione dell'articolo 72 che crederà la Camera, ma prima, ripeto, è necessario conoscere il fatto della presenza o non di tre membri dell'ufficio elettorale, fatto che precede naturalmente la questione di validità o non dell'elezione.

PRESIDENTE. Vi sono due proposizioni, una è del deputato Lanza che chiede l'annullamento assoluto dell'elezione...

LANZA. Domando la parola per una spiegazione; domanderei al signor relatore se il secondo verbale sia stato fatto sul modulo mandato dal Ministero, oppure se è tutto manoscritto.

BARBAVARA, relatore. È tutto manoscritto.

LANZA. Bramerei ancora di sapere se questo verbale porti delle osservazioni, le quali dimostrino, che l'ufficio, allorché ha deciso nel primo verbale che eravi tre scrutatori presenti per sorvegliare l'urna, sia stato un errore: desidererei insomma di sentire la relazione testuale di questo verbale, cioè l'articolo 2.

BARBAVARA, relatore. (Lo legge)

LANZA. L'ufficio stesso riconosce che non vi era che un solo scrutatore, il quale passeggiava da una sala all'altra, cioè non essendo stata osservata la legge, io insisto sul mio proposito, di annullare cioè l'elezione, perchè non vi era a custodia dell'urna il numero di scrutatori che dalla legge si richiede.

PRESIDENTE. Vi sono dunque varie proposizioni, cioè quella del deputato Lanza per l'annullamento, quella del deputato Durando contraddittoria a quella del deputato Lanza, vale a dire che si debba riconoscere valida l'elezione: vi sono poi finalmente le conclusioni della Commissione, le quali sono per l'inchiesta; il deputato Franchi propone ancora un emendamento alle conclusioni della Commissione in quanto all'inchiesta. (Rumori)

FRANCHI. La Camera manifesterà l'animo suo colla votazione; ma intanto ho pur diritto a formulare la mia opinione.

PRESIDENTE. L'emendamento Franchi consiste nel dichiarare che l'inchiesta debba soltanto aggirarsi sul punto, se l'ufficio definitivo abbia preso le debite cautele per la custodia dell'urna. Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato)

Ora devo porre ai voti le conclusioni della Commissione.

CAGNARDI. Io desidererei fare un'osservazione semplicissima, ed è che la Camera ha sempre sin qui tenuto per vero tutto ciò che risulta dal processo verbale del collegio che doveva procedere all'elezione. Ora risulta dal secondo verbale che non vi fu presente alla sorveglianza dell'urna che uno degli scrutatori componenti l'ufficio. Ed io non vedo perchè in quest'oggi non si debba ritenere per vero quello che risulta dal suddetto verbale.

PRESIDENTE. Farò notare al signor deputato Cagnardi che quest'osservazione è già stata fatta dal deputato Lanza, e che però se ne terrà conto nella votazione.

MELLANA. Ora che ho sentito in che modo il presidente ha posta la questione in votazione, sento ancora il bisogno di parlare sul modo di porla. (ilarità)

Da quanto mi sembra vi sono tre proposizioni: una per l'inchiesta, l'altra per l'annullazione, la terza per l'approvazione per vedere se occorre di far l'inchiesta: e perchè ognuno possa prendere una decisione o sull'annullazione o sulla conferma di questa elezione, a me pare che la Camera dovrebbe avanti ogni cosa decidere se consta dalle carte che le sono sottomesse se furono sì o non presenti costantemente all'urna i tre membri richiesti dalla legge: questa deliberazione non incaglia per nulla le ulteriori deliberazioni, anzi apre la via a sortire dal laberinto di queste contraddittorie proposte.

PRESIDENTE. Quando si pone la questione dell'inchiesta, egli è precisamente per vedere se la Camera ha abba-

stanza accertato il fatto o no; quindi coloro che votano per l'inchiesta sono quelli che non lo crederanno sufficiente constatato; per contro quelli che rifiutano l'inchiesta saranno quelli che riconoscono il fatto come accertato.

MELLANA. Vi rimane ancora una cosa da vedere, ed è, se quando si tratta di un fatto, che risulta chiaramente dagli atti che abbiamo sotto gli occhi, cioè della presenza di questi membri, la questione sarebbe di vedere anzitutto se questi tre membri erano o no presenti. Avanti ogni cosa la Camera deve decidere se sia vero o no quel fatto.

PRESIDENTE. Formoli la sua proposizione.

MELLANA. La mia proposizione è che la Camera decida se dagli atti che gli sono sottoposti appaia della presenza o non dei tre membri voluta dalla legge all'urna elettorale.

PRESIDENTE. Domando in prima se la proposizione del deputato Mellana è appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata. . .

BRONZINI. Domando la parola contro la proposizione Mellana.

Sorgo ad oppormi alla proposizione del deputato Mellana per una ragione semplicissima, vale a dire, perchè la circostanza se la Camera sia sufficientemente illuminata intorno al fatto della presenza o non dei tre membri dell'ufficio definitivo, sarà naturalmente apprezzata nella votazione della proposizione Lanza; la Camera deciderà allora se questa elezione debba o no essere annullata per i motivi sui quali si è così a lungo discorso, cioè se siasi violato il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 72 della legge elettorale. Quindi mi oppongo alla ammissione della conclusione presa dall'onorevole deputato Mellana.

Voci. Ai voti! ai voti!

BUNICO. Non è ch'io voglia ora la parola per discutere, io l'aveva di già domandata per la posizione della questione.

PRESIDENTE. Ha la parola per la posizione della questione.

BUNICO. Nella Camera sono emerse due opinioni diametralmente opposte l'una all'altra. La prima è di coloro che pretendono che non potendosi credere ai due verbali dell'ufficio elettorale, stante che sono essi niente meno che in opposizione diretta fra di loro, siavi dubbio, e che essendovi dubbio, si debba procedere, per chiarirlo, ad un'inchiesta. La seconda opinione è di coloro i quali pensano che si debba credere di preferenza al secondo verbale dell'ufficio elettorale, e che prestandovi fede di preferenza, rimanga dissipato ogni dubbio, giacchè il secondo verbale dice in conformità della protesta dalla quale fu originato, che veramente l'urna non era custodita da tre membri dell'ufficio elettorale, ma soltanto da uno scrutatore e dal segretario.

Pare a me che essendovi nella Camera due opinioni diametralmente opposte sovra un fatto importantissimo, dal quale dipende la validità o nullità di un'elezione, la Camera debba perciò solo sentire che vi è dubbio. Essa stessa si mostra dubbiosa a questo riguardo, e le sue opinioni diametralmente contrarie provano che vi è luogo a credere piuttosto in un senso che in un altro.

Io che penso che veramente vi sia questo dubbio, dico che non vi è ragione per credere al secondo verbale, primariamente perchè quando un ufficio tiene due linguaggi affatto opposti io non so più se debba propendere piuttosto per l'uno che per l'altro di questi linguaggi; secondariamente perchè il secondo verbale del 3 febbraio, ai miei occhi, è un verbale irregolare, che non deve avere alcun diritto di preferenza sul primo; esso è un verbale il quale è stato unicamente fatto

per rispondere alle fatte proteste. Però chi è che non vede che quell'ufficio avrebbe dovuto rispondere istantaneamente alle seguite proteste ove siano queste state fatte nel giorno stesso in cui si è redatto il primo verbale? E qualora poi sieno esse state fatte posteriormente, avrebbe l'ufficio dovuto bensì unirle alle carte dell'elezione, ma non avrebbe mai dovuto fare in iscritto un secondo verbale per trasmetterle quasi lettera d'accompagnamento alle proteste stesse cui intendeva esso di rispondere; questo secondo verbale è dunque irregolare, ed io non so quindi perchè gli si debba dare un diritto di preferenza sul primo, il quale è rivestito di un carattere di legalità, ed è pienamente regolare.

Io penso pertanto che vi sia dubbio.

Il signor deputato Pateri ha detto che crede più probabile che la cosa stia nella conformità espressa nel secondo, che non in quella spiegata nel primo verbale; ma io dico che non deve la Camera votare sopra un argomento di mera probabilità. Io credo che quando vi è soltanto probabilità e non certezza, la Camera deve preferibilmente attenersi a quel partito che può condurla alla certezza: ed è per questo che io mi unisco alle conclusioni dell'ufficio per un'inchiesta diretta a chiarire ogni dubbio ed all'accertamento d'ogni mera probabilità.

Voci. Ai voti! ai voti!

MOIA. Mi pare che tutto l'errore, chiedo perdono per questa espressione, tutto l'errore del deputato Bunico poggia sopra di questo. Egli considera questi due verbali come due fatti contemporanei, e dirò così collaterali, che si debbano confrontare uno coll'altro.

Io gli farò osservare che sono due fatti successivi delle medesime persone, la cui attenzione essendo stata richiamata sopra un'inesattezza che evidentemente era loro sfuggita, hanno in seguito rettificato esse medesime il proprio operato; egli è certo che non potevano queste persone avere altro motivo fuor quello di ristabilire la verità dei fatti, trattandosi tanto più di rettificare un fallo da loro commesso; qui non vi è probabilità soltanto, ma evidenza e certezza che i fatti sono realmente accaduti come è detto nel secondo processo verbale, pel quale essendo provato che non furono presenti tre membri per la custodia dell'urna, secondo che la legge richiede, mi pare che la questione si riduce a questo, di vedere cioè se questa trasgressione della legge sia così essenziale da render nulla l'elezione; quelli che credono, com'io credo, che sia essenziale, voteranno per la nullità; quelli poi che pensano altrimenti, voteranno per la validità dell'elezione, ma non mi pare che sia il caso di fare un'inchiesta.

DEMARCHI. Domando di fare un'interrogazione al relatore. Sa egli se questo verbale sia separato da quello di proclamazione del deputato?

BARBAVARA, relatore. È separato.

DEMARCHI. Dunque, se è separato il verbale di proclamazione del deputato, è l'ultimo atto che poteva fare l'ufficio: e questo verbale fu fatto da un ufficio che era incompetente a farlo.

Voci. Ai voti! . . .

PATERI. Avrei ancora un'interrogazione a fare. Fu esso fatto dopo che venne proclamato il deputato?

BARBAVARA, relatore. Il giorno dopo.

PATERI. Scusi, mi pare che vi erano due mandamenti, in conseguenza il secondo ufficio avrà portato l'esito della votazione all'ufficio principale.

BARBAVARA, relatore. Nel secondo giorno si sono radunati tutti i voti, e si divenne alla proclamazione del de-

putato, ed il verbale poi della prima sezione fu dato il giorno dopo, ed era separato.

PATERI. Il giorno 3, il giorno in cui si radunarono le due sezioni. . . .

BARBAVARA, relatore. Tutti e due nel giorno 3, sia quello della riunione, sia quello della proclamazione.

PATERI. L'ora risulta dal verbale?

BARBAVARA, relatore. L'ora non c'è.

DEMARCHI. Io dico che il verbale di proclamazione del deputato era l'ultimo atto che poteva fare l'ufficio; per conseguenza il secondo verbale è nullo.

PRESIDENTE. La Camera mi pare che abbia tutti gli elementi necessari per pronunciare un giudizio sopra quest'elezione.

Vi sono le conclusioni della Commissione per l'inchiesta, cioè le conclusioni sospensive, vi sono altre conclusioni per la validità, ed altre infine per la nullità.

Le conclusioni per l'inchiesta dovendo avere la precedenza, io consulterò la Camera al riguardo.

(La Camera respinge l'inchiesta.)

Pongo ora ai voti le conclusioni del deputato Lanza che sono per la nullità della elezione.

(La Camera approva l'annullamento.)

AUDISIO, relatore, propone alla Camera l'approvazione dell'elezione dell'avvocato Ignazio Berruti, a deputato del collegio di Montechiaro.

(La Camera approva.)

RELAZIONI DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Non essendovi altri relatori, l'ordine del giorno porta relazioni di Commissioni, se ve ne sono in pronto. In mancanza di queste, l'ordine del giorno porta relazioni di petizioni.

Il relatore del primo ufficio ha la parola.

DEMARCHI, relatore. La guerra dell'italiana indipendenza, proclamata per la seconda volta nel marzo 1849 dal magnanimo Re Carlo Alberto, e la luttuosa catastrofe che troncò a mezzo le nostre speranze, e così miseramente i voti e gli sforzi nostri resi vani, fu pur occasione a patriottiche offerte, a generosi proponimenti. Molte petizioni tuttora stanno presso la Commissione, in nome della quale ho l'onore di riferire, che accennano a tale epoca, sulle quali, sebbene ella debba suo malgrado proporvi l'ordine del giorno, pure per onoranza dei petenti, e perchè riescano a nobile emulazione per l'avvenire, vuole che siano con un cenno di lode ricordate.

Tale è quella che porta il numero 1056, con cui il sacerdote Pietro Molinario, parroco di Borgofranco in Canavese, pregava con tutta la effusione del suo cuore i rappresentanti della nazione a volerlo nominare cappellano di un reggimento, ed inviarlo dove più viva ferveva la pugna.

Così pure colla petizione numero 1158, Giuseppe Remolard, capo-guardia forestale in Aosta, dolente che l'avanzata età e la famiglia numerosa gli vietassero di recarsi personalmente a combattere il nemico sui campi di battaglia, suggeriva mezzi varii per nuocere all'invasore straniero che avesse penetrato nell'interno della patria nostra.

Per mancanza di scopo attuale la Commissione propone l'ordine del giorno.

TROCCHIO. In questa seconda petizione pare che il petente proponga dei mezzi per nuocere ad un invasore; se ora il

paese non è minacciato da un'invasione, potrebbe però esserlo in altro tempo; in questo caso, se mai i provvedimenti suggeriti dal petente meritassero l'attenzione della Commissione, pare che questa petizione dovesse essere inviata al ministro di guerra.

DEMARIA, relatore. Osserverò al signor deputato Tecchio che certamente la Commissione si è fatto carico di esaminare se fra i mezzi proposti dal petente ve ne erano di quelli che uscissero dalla sfera comune; ma di questi nessuno è nuovo.

TECCHIO. In tal caso mi dichiaro soddisfatto dell'osservazione.

(Messe ai voti le conclusioni della Commissione, sono approvate.)

DEMARIA, relatore. Colla petizione 1093 il geometra e sotto-commissario delle fortificazioni G. A. Nicola chiedeva che gli scolari, e seco loro i giovani artisti e contadini, fossero nei di festivi addestrati nelle evoluzioni militari, con che riescirebbero e vigorosi difensori della patria, e cittadini robusti e disciplinati.

La Commissione, approvando le viste che dettarono questa petizione, ve ne propone il rinvio al ministro della pubblica istruzione.

(La Camera approva.)

La petizione 1048 contiene una proposta del signor Giovanni Gilardi, già artigliere, che raccomanda all'attenzione della Camera un meccanismo di sua invenzione con cui si può formare una batteria di 50 canne, maneggiabile da un solo conducente e da tre inservienti.

La Commissione decise che il giudizio sulla utilità della proposta meglio può recarsi dal ministro della guerra a cui vi invita di approvare il rinvio.

(La Camera approva.)

Colla petizione 1052 l'avvocato P. Maurizio Pelisseri chiedeva che dall'imprestito forzato fossero esenti i proprietari di un capitale inferiore alle lire venti mila, ed al contrario vi sottostassero quelli superiori alle lire 50,000, accrescendo progressivamente l'1 per cento per ogni 50,000 lire di aumento del capitale stesso.

La mancanza presente di scopo di questa petizione induce la vostra Commissione a proporvi l'ordine del giorno sopra la medesima.

(La Camera approva.)

Sgorbati Luigi, antico militare, nativo di Rottofreddo, provincia di Piacenza, chiedeva colla petizione 1045, che ha la data del 12 marzo 1849, una pensione di ritiro.

La patria del petente e la data della petizione vi spiegano pur troppo perchè la Commissione proponga l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

La petizione 1057 è del signor Stefano Aymar, sottotenente nella casa reale degli invalidi d'Asti, il quale, credendosi in diritto di gioire di due aumenti di grado, in seguito al decreto 10 ottobre 1848, domanda, per riguardo alle ferite riportate in ventisei campagne, di venir collocato col grado dovutogli in un corpo di riserva, od in quello di provianda.

La Commissione vi propone il rinvio al signor ministro della guerra.

(La Camera approva.)

Colla petizione 1087 Paolo Capelletto espone che i genitori che hanno figli all'armata sono frustrati talvolta nel loro scopo, inviando denari ai medesimi, perchè, giunte le lettere che portano numerario, asserisce il petente che alla loro destinazione i sergenti tamburi maggiori, e persino qualche

uffiziale, con un maneggio, che è minutamente descritto nella petizione, incassano il numerario, defraudandone il povero soldato. Ed in appoggio di tale asserzione il petente descrive un fatto accaduto al proprio figlio, al quale avendo esso, poverissimo, inviato uno scudo risparmiato con quotidiane privazioni di una stentatissima vita, il figlio nulla ricevette, ed intanto all'ufficio postale veniva assicurato che quella tenue somma, spremuta dal sudore della sua fronte, era stata ritirata.

Sebbene alla Commissione ripugni di credere che abbiano luogo così deplorabili abusi, tuttavia in presenza del fatto ben circostanziato nella petizione, vi propone il rinvio al ministro della guerra, con caldo invito al medesimo, perchè ordini le più severe indagini intorno a quelli ed a questo, e provveda efficacemente ad impedirne la rinnovazione, ed al castigo di chi dall'accertamento del fatto narrato risultasse colpevole.

(La Camera approva.)

È scopo della petizione 1094, colla data del 24 marzo 1849, sporta dall'avvocato Giuseppe Ferreri, di Cuneo, l'abolizione delle sostituzioni fidecommissarie e dei maggioraschi, di cui, con generose ed eloquenti parole, descrivendo i deplorabili effetti, chiedeva che fosse dichiarato d'urgenza il progetto di legge allora presentato per la loro risoluzione.

La Commissione, nella fiducia che colla già promessa nuova presentazione di tale progetto, il signor ministro della giustizia esaudirà il voto del signor avvocato Ferreri, vi propone l'invio a quello della petizione.

(La Camera approva.)

Domenico Arato, di Cicagna, si volge colla petizione 1097 alla Camera, onde si decreti la revisione di tutte le sentenze profferite dai tribunali dal 1815 in poi; siano resi i giudici responsabili, mediante il deposito di una somma, delle sentenze ingiuste da loro pronunziate; si escludano dalla Corte di cassazione tutti quelli che furono giudici, onde evitare che abbiano a rivedere le proprie sentenze. Vorrebbe pure il signor Arato, che i tribunali di cassazione e di appello ricevessero gratuitamente i ricorsi; che si liberassero le proprietà dalla vigilanza delle guardie forestali, nelle quali non vede che un gravame per le comuni; che la caccia si rendesse più accessibile alla gioventù, col diminuire l'importo della permissione di portare armi; infine che ai verificatori dei pesi e misure si sostituissero i sindaci nella vigilanza sopra i rivenditori.

La Commissione, riflettendo come le prime domande del signor Arato tenderebbe a sconvolgere diritti acquistati con sentenze passate in giudicato, che la vigilanza forestale è per molti riguardi indispensabile e sancita da una legge, che alla verifica de' pesi e misure si sta per provvedere con apposita legge, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

La domanda di un gabelotto, fatta colla petizione 1099, dal Domenico Richelmi in un colla propria madre Paola, non essendo di competenza della Camera, la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

È divenuta senza scopo la petizione che porta il n° 1100, con cui Maddalena Colatto chiedeva la dispensa dall'attivo militare servizio del proprio marito, soldato contingente della classe del 1816.

La Commissione perciò propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Gerolamo Gandolfi, antico ufficiale, presenta nella petizione 1042 varie osservazioni e considerazioni sugli stati

maggiori delle piazze. Di esse, alcune riguardavano le funzioni di polizia attribuite ai medesimi che sono presentemente del tutto cessate. Altre, delle quali sussiste l'opportunità, si riferiscono alla limitazione ingiusta dell'avanzamento che non ha luogo per gli stati maggiori delle piazze che di 12 in 12 anni. Si lagna inoltre il petente delle poche favorevoli disposizioni per la giubilazione degli ufficiali degli stati maggiori, contenute nel progetto di legge presentato dal ministro della guerra sulle pensioni. Conchiude col domandare che la istituzione degli stati maggiori delle piazze, omai decrepita, sia surrogata da altra più corrispondente alle esigenze dei tempi e dello Stato.

La Commissione, giudicando degne di attenzione le riflessioni del signor Gandolfi, vi propone l'invio della petizione al signor ministro della guerra, non che alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sulle pensioni militari.

(La Camera approva.)

Nella petizione 1058 ventitrè militi di Lerici si lagnano che il giudice di quella comunità abbia, all'insaputa dei militi, fatta l'estrazione dei membri del Comitato di revisione.

La Commissione, riflettendo come l'articolo 24 della legge sulla guardia nazionale esiga la pubblicità per la suddetta estrazione, vi propone l'invio al signor ministro dell'interno.

(La Camera approva.)

Antonio Satta Del Mastro, di Sassari, arrestato nella notte del 17 dicembre 1848, in seguito a disordini accaduti nei giorni antecedenti in quella città, ricorreva colla petizione 1044 protestando della sua innocenza, narrando i suoi meriti, perchè la Camera ordinasse la sua immediata liberazione e quella dei suoi compagni di sventura.

La Commissione, in seguito alla piena amnistia concessa da molto tempo pei fatti che avevano dato luogo a quell'arresto, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Farmacisti genovesi.)

DEMARIA, relatore. La petizione portante il n° 2177 è di ventiquattro farmacisti della città di Genova. Essi rappresentano che per leggi e regolamenti dell'anno 1748, dell'antico Governo genovese, avevano il diritto di proprietà dei loro stabilimenti, e quindi la libertà di disporre a talento in favore di chi era munito delle qualità legali per surrogarli. Tale diritto comune ai farmacisti del Piemonte venne loro interamente tolto da legislative disposizioni del 1825 e 1841. Osservano che la facoltà di esercitare la propria professione è inseparabile dallo stabilimento farmaceutico, della proprietà del quale non può venire spogliato nè il possessore reso inabile per qualsiasi circostanza a condurlo, nè la sua famiglia, senza porre un'ingiusta differenza tra le officine farmaceutiche ed un altro stabilimento qualsiasi che passa liberamente al successore di colui al quale apparteneva. Perciò la libera trasmissione del diritto di esercizio delle farmacie venne stabilita con apposite leggi in Piemonte, e lo era nell'antica repubblica ligure. Quindi chiedono i petenti di essere pareggiati ai loro confratelli del Piemonte.

Si lagnano inoltre della riprovevole tolleranza dello smercio di medicinali che si fa dalle farmacie delle opere pie e dei conventi di frati e di monache, contro il disposto delle leggi civili ed ecclesiastiche, e citano tra queste una bolla di Benedetto XIV, che minaccia le più severe pene ai contravventori. Nè meno dannoso ai petenti ed alla pubblica salute

in generale essi lamentano l'abuso della vendita di sostanze medicinali che si fa illegalmente dai droghieri e confettieri.

La Commissione osserva che non si può stabilire essere del tutto perduto per la famiglia dei farmacisti del Genovesato lo stabilimento farmaceutico, se manca o muore l'esercente, poichè la vigente legge del 1841 prescrive all'articolo 47 doversi nella scelta di un nuovo esercente preferire il discendente od il marito della discendente, il socio del defunto o cessante, ai quali si accordano facilità per assicurarsi la successione sulla farmacia.

L'articolo 48 estende tale favore alla vedova per l'anno vedovile. L'articolo 49 obbliga il farmacista scelto dal protomedicato a rilevare il fondo farmaceutico dal farmacista cessante, o da' suoi eredi, al prezzo da stabilirsi da periti eletti d'accordo tra le parti. Ciò non pertanto i farmacisti di Genova trovansi in una condizione meno favorevole di quella dei loro confratelli del Piemonte, ed è giusto che si provveda con una legislazione uniforme a tutti parificarli, per il che la Commissione crede doversi eccitare il Ministero ad occuparsi della questione e farne oggetto di proposte legislative.

Quanto alle altre domande dei petenti, la Commissione ne riconobbe l'equità, e quindi la necessità che l'esercizio di così importante ramo di pubblica salubrità venga con migliore osservanza e con emendazione, se fa d'uopo, delle veglianti leggi regolato, non nelle provincie genovesi soltanto, ma in tutto il regno, poichè la frequente vendita al pubblico di medicinali dalle farmacie delle opere pie non va scevra di inconvenienti, e quella delle farmacie dei conventi fuori del loro recinto, non che dai droghieri e confettieri, è abuso generale, e viepiù crescente, con grave danno della pubblica salute, e con detrimento di chi con spese, studi e pesi essenziali si preparò a tenere aperta al pubblico una officina farmaceutica. Conchiude pertanto la Commissione col proporvi l'invio con speciale raccomandazione al signor ministro dell'interno.

MELLANA. Io non mi oppongo alle conclusioni della Commissione, perchè la petizione sia inviata al Ministero dell'interno, onde, se occorresse in questa materia provvedere alla nostra legislazione, proponga quelle leggi che crederà del caso; ma non vorrei che la Commissione intendesse con ciò di appoggiare le domande dei petenti: essi parlano di libertà, io invece veggio che essi intendono di avere un privilegio.

È vero che ogni negoziante, ogni esercente un commercio trasmette alla sua famiglia il suo negozio, e che perciò dovrebbe essere lo stesso anche dei farmacisti, ma quando la legge credesse di dover lasciare libera ad ognuno, e senza sorveglianza, la vendita dei medicinali; ma se l'esercizio della professione di farmacista è accordato dal Governo all'abilità d'una persona, io non so perchè questo privilegio possa tramandarsi al suo erede, il quale può essere ben lontano dal possedere le qualità del padre; dunque questo diritto, che io chiamo privilegio, non può sussistere, a meno che la legge dica che tutti possono vendere rimedii. Ma io veggio che il relatore insiste perchè si ponga un ripiego a questa vendita di medicinali, e perchè noi, come legislatori, mettiamo un limite a quest'abuso, il quale potrebbe essere fatale, e poi concluderebbe quasi convalidando la domanda di costoro, i quali chiedono di poter trasmettere alle loro famiglie, cioè a gente ignota, un diritto stato loro accordato per qualità personali: io dunque concludo che, se veramente si tratta di mandare la petizione al ministro dell'in-

terno, onde per questa parte provvedere alla nostra legislatura, in merito al qual giudizio io pienamente riconosco l'autorità dell'onorevole relatore, non mi oppongo; ma non vorrei che la Commissione emettesse un giudizio in appoggio delle ragioni addotte dai petenti, perchè queste ragioni, secondo me, tendono a stabilire un privilegio, e certo non sarà la Camera che vorrà farsi iniziatrice di nuovi privilegi; essa vuole leggi uniformi per tutti i cittadini di tutte le provincie.

DEMARIA, relatore. Le osservazioni fatte dalla Commissione nella relazione sulla petizione dei farmacisti di Genova, perchè fossero pareggiati agli altri farmacisti, nel senso che essi pure siano ammessi a godere dei privilegi accordati agli altri farmacisti, provano che la Commissione è ben lungi dall'appoggiare la domanda di questi privilegi a loro favore.

La Commissione nel proporre il rinvio di questa petizione non ebbe altro in mira se non di provocare dei provvedimenti legislativi che pareggiassero la condizione dei farmacisti genovesi ai farmacisti piemontesi.

Diffatti attualmente i farmacisti piemontesi godono delle piazze stabilite dall'antica legislazione del Piemonte, mentre i farmacisti genovesi vennero privati di queste piazze, sancite per essi dalla legge del 1748 dalla repubblica genovese, legge nella quale regna un sistema di libertà nell'esercizio dell'arte farmaceutica, sistema che alla Commissione, e particolarmente al suo relatore, sembrò il più consono allo stato attuale delle cose.

Per il che è soltanto in questo senso che la Commissione propone l'accennato rinvio, nel senso cioè che una legislazione uniforme regoli l'esercizio di questo importante ramo della pubblica igiene.

ELENA. I farmacisti, colla petizione, non ricordo il numero, non domandano un privilegio col chiedere la abrogazione dell'articolo 46; vogliono solo essere liberati da una disposizione della legge, per la quale essi non sono padroni del fatto loro. Se un farmacista muore o vuole ritirarsi dall'esercizio della farmacia, egli non può disporre del suo stabilimento; il vero padrone è il Consiglio sanitario che ne dispone a piacimento, salvo un'indennità pel valore del fondo del proprietario.

Ora i farmacisti domandano poterne disporre a loro piacimento, ma non già, come parmi abbia inteso il signor Mellana, a vantaggio anche di chi non presenti alcuna garanzia di capacità. I farmacisti domandano di aver libera la scelta della persona, ma sempre a favore di un farmacista patentato, e in ciò non domandano che giustizia. Ed hanno egualmente ragione in quanto alle altre loro istanze, salvo a che la proibizione di vendita di certi generi per parte dei droghieri, non s'abbia a estendere a quei generi i quali per la loro semplicità non richiedano abilità per prepararli, o che il loro uso non sia pericoloso; ma di ciò vedrà chi sarà incaricato di formulare il progetto.

Per questi motivi io appoggio le conclusioni del relatore, che cioè la petizione sia mandata al ministro perchè faccia compilare un progetto di legge in proposito.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Petizione 1061. Le prêtre Louis Monatery, de Crescentino, expose qu'il a fait des démarches auprès de trois ministres, MM. Franzini, Balbo et Dabormida, pour être nommé chapelain dans l'armée; mais que sa demande a été constamment rejetée, tandis qu'on lui

aurait préféré d'autres personnes qui n'avaient d'autre mérite que d'être appuyées par de bonnes recommandations. Il implore la Chambre pour qu'elle lui fasse accorder une position avantageuse.

Votre Commission, considérant que le choix des fonctionnaires publics est dans les attributions du pouvoir exécutif, vous propose, à l'unanimité, de passer à l'ordre du jour.

(La Camera approva.)

Pétition 1063. Le docteur Joseph Cavagnani, médecin stipendié par la commune de Borgo S. Giovanni di Bettola, province de Plaisance, exposait le 18 mars année dernière qu'il avait été injustement privé de son emploi par les administrateurs de la dite commune, et concluait à ce que ceux-ci fussent déclarés tenus de justifier devant les juges compétents des motifs de la mesure prise contre lui.

La date de cette pétition et la partie du pétitionnaire indiquent assez pourquoi votre Commission vous propose à l'unanimité de passer à l'ordre du jour.

(La Camera approva.)

Pétition 1074. Porta Charles, notaire à Pontedecimo, province de Gènes, se plaint de la multiplicité des notaires établis dans le voisinage de sa résidence et de la concurrence préjudiciable qu'il en éprouve. Il demande à la Chambre de prendre des dispositions pour remédier à cet abus, ou pour l'indemniser d'une manière quelconque des dommages par lui soufferts.

Votre Commission, considérant que si les dommages allégués par le pétitionnaire prennent leur source dans une violation de la loi sur le notariat, il doit se pourvoir par devant les tribunaux compétents contre les contrevenants, vous propose à l'unanimité de passer à l'ordre du jour.

(La Camera approva.)

Pétition 1075. Joseph Demaria, négociant, s'adressait le 22 mars année dernière à la Chambre, pour que le Ministère fût invité à faire un appel de volontaires dans les légions de la garde nationale de Turin, et à les envoyer à la défense des villes de Novare, Verceil et Casale.

Votre Commission, considérant que cette pétition de circonstance est maintenant sans objet, vous propose à l'unanimité de passer à l'ordre du jour.

(La Camera approva.)

Pétition 1077. Le théologien Giuliano Joseph adressait le 17 mars, année dernière, une demande à la Chambre, tendant à faire prendre des mesures pour défendre la ville de Turin contre l'aggression étrangère.

Votre Commission, par les mêmes considérations énoncées relativement à la précédente pétition, vous propose l'ordre du jour.

(La Camera approva.)

Pétition 1086. L'administration municipale de Sospello, province de Nice, expose qu'elle est informée que les communes de Menthon et Roccabruna sollicitent un tribunal de première instance, et elle fait valoir des motifs pour que cette institution soit établie préférablement à Sospello.

Votre Commission, considérant que les renseignements fournis par les pétitionnaires pourraient être utiles dans le cas d'un remaniement des circonscriptions judiciaires, vous propose à l'unanimité de renvoyer cette demande à M. le ministre de grâce et justice.

(La Camera approva.)

NOVELLI, relatore. Il liquidatore Gaetano Durando, premesso non potersi negare che lo Stato abbisogna di denaro,

chiede alla Camera che si mandi alla Commissione per la finanza di sentirlo anche oralmente nello sviluppo a darsi sul progetto da lui presentato fin dal maggio 1848, all'oggetto di procurare al Governo un capitale di 110 milioni con una annualità di soli 5 milioni.

La Commissione fu d'avviso che venga questa petizione trasmessa alla mentovata Commissione di finanza per quei riguardi che stimerà opportuni.

(La Camera approva.)

Petizione 2115. Alcuni consiglieri municipali di Bobbio chiedono che sia fatto cessare l'illegale operato dei doganieri di quei dintorni, i quali, a violazione della legge abolitiva del dazio d'importazione sulle derrate provenienti dai ducati di Parma e Piacenza, si fanno lecito di assoggettare a tale dazio gli importatori. Si lagnano di quel signor intendente, al quale essendosi fatti reclami, esso non solamente rispose essere l'operato conforme alle sue intenzioni, ma con apparecchio di forza mostrò di essere parato a reprimere una popolazione altrettanto amica all'ordine ed al rispetto delle leggi, quanto tenera dei proprii diritti. Perciò concludono che dalla Camera vengano efficacemente tutelate la tranquillità delle popolazioni e la libertà dei cittadini.

La vostra Commissione vi propone il rinvio di questa petizione ai due ministri di finanze e dell'interno.

(La Camera approva.)

Petizione 301. Varii militi della guardia nazionale di Chiavari espongono in questa petizione d'aver rappresentato al Ministero dell'interno varie irregolarità commesse, sia nella formazione del registro di matricola, che nelle iscrizioni sui controlli del servizio ordinario e su quello di riserva, come sta prescritto negli articoli 14, 19 e 20 della legge 8 marzo 1848; quali cose tutte si fossero pure in pria rappresentate a quel signor intendente; espongono altresì alcune irregolarità, a violazione di detta legge, nella nomina degli ufficiali ed altri graduati, le quali si fossero inutilmente rappresentate, o quanto meno non ebbero il dovuto appagamento; e soggiungono finalmente d'aver già avuto ricorso alla Camera per ottenere i reclamati provvedimenti a cessazione di dette irregolarità.

Si ragiona assai lungamente nella petizione sul modo d'intendere e di applicare la legge sulla milizia nel vero suo spirito, e par che si voglia concludere che la Camera abbia a far cessare gli avvenuti abusi, provvedendo a che la legge sia rettamente intesa ed applicata, per poter in tal modo conseguire lo scopo sublime al quale è la nazionale milizia interamente rivolta.

La vostra Commissione è stata d'avviso che si rimandi al ministro dell'interno questa petizione, affinché sia provvisto sui fatti reclami conformemente a quanto la legge prescrive.

(La Camera approva.)

Petizione 1103. Curro G. B., di Pagliuola, mandamento di Lerici, rappresenta essersi estratto dall'unico di lui figlio iscritto nella leva del 1829 il n° 86. Aver egli dovuto partire pel servizio militare, perchè altri iscritti, e che dovevano prestarlo prima di lui, si fossero allontanati dal loro paese; che comunque siansi poi questi assoggettati a tale servizio, pure il di lui figlio vi venne tenuto ancora, come vi si trovasse al tempo della sporta petizione; ed allegando come debba egli essere collocato in fin di lista per la sua qualità di figlio unico, a termini delle leggi, chiede la collocazione or detta.

La Commissione, ritenuto che le circostanze esposte, le quali sembrano favorire la domanda, debbono constare ne-

cessariamente al Ministero di guerra, perciò ve ne propone l'invio al medesimo per esservi provvisto a termini delle leggi.

(La Camera approva.)

Petizione 1109. Molti cittadini di Albertville facendo fondamento alla loro petizione sopra l'articolo 24 dello Statuto, chiedono che qualunque cittadino sia ammesso ad eleggere i deputati al Parlamento; i membri dei Consigli divisionali, provinciali e comunali, e i capi della guardia nazionale; ed affinché questa facoltà non diventi illusoria per gli operai, chiedono che a ciaschedun deputato sia allogata un'indennità non eccedente le lire 10 al giorno.

La Commissione, considerati i precedenti della Camera sopra dimande di tal fatta, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1111. Moltissimi abitanti di Fenestrelle, esponendo essere inconveniente per quella popolazione e per tutte le persone del mandamento che la posta delle lettere non vi giunga fuorchè tre volte alla settimana, massime che le strade per arrivarvi sono comodissime, chiedono che venga ordinato un servizio giornaliero per il mentovato oggetto.

La vostra Commissione è di parere che si possa mandare questa petizione al ministro degli affari esteri, per cui ve ne propone l'invio.

(La Camera approva.)

Petizione 1113. Cavalli Girolamo, in una lettera indiritta al signor presidente della Camera, chiede che si obblighino tutti i militi della guardia nazionale ad esercizi giornalieri, e che si apra una scuola obbligatoria per gli ufficiali di detta guardia per abilitarli alle loro funzioni.

La Commissione vi propone di mandare questa petizione al ministro dell'interno per essere presa in considerazione nella compilazione della legge sulla milizia nazionale che è stata replicatamente dalla Camera sollecitata e dal Ministero promessa.

(La Camera approva.)

Petizione 1115. Arborio Francesco, facendo qualche censura sul modo con cui fu combattuta l'ultima guerra, e come non si siano con giustizia fatte le militari promozioni, chiede che si provveda dalla Camera a migliorare le cose.

La Commissione, ritenuto che la petizione in quanto è in oggi senza oggetto, ed in parte non contiene un oggetto speciale e determinato sovra cui si abbia o si possa stabilire, ma solamente cose vaghe ed indeterminate, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1117. Due preti, Domenico Ramella e G. B. Bachiddu, chiedono che dalla Camera venga presa in considerazione lo zelo col quale essi ed altri loro confratelli prendono parte alle cose della guerra, offerendosi essi tutti pronti a recarsi in campo per sollevare con rimedi spirituali e temporali i militari che vi sarebbero rimasti feriti.

La Commissione, commendando lo spirito religioso e filantropico da cui si mostravano animati i ricorrenti ed i loro confratelli preti; ma d'altra parte ravvisando in oggi senza oggetto la loro offerta, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1120. Molti individui delle parrocchie di San Pietro d'Andora domandano che la Camera provveda a che non sia installato nella loro parrocchia il prete Giacomo Tuvia, statovi nominato dal vescovo d'Albenga, perchè indegno di quell'ufficio ed esoso alla popolazione.

Narrano come esso parroco sia riescito a procurarsi la detta parrocchia con mezzi simoniaci, e di avere già fatta all'Ordinario la loro rappresentanza in proposito, ma inutilmente. Quindi si volgono alla Camera per ottenere ciò che finora non hanno potuto conseguire, e così che rimanga senza effetto la nomina sopraddetta, il che possa ottenersi stante che occorrerebbe il *regio exequatur* alla bolla pontificia d'istituzione canonica di detto prete Tuvia.

La Commissione, ritenuto che il conoscere del modo con cui il prete Tuvia siasi procurata la nomina a parroco di San Pietro d'Andora non s'appartiene alla Camera;

Che quando tale nomina, la quale già a quest'ora ha avuto il suo effetto, venisse a produrre sconcerti in quella popolazione dovrebbe ricorrersi per porvi rimedio al potere esecutivo, il quale non provvedendo sarebbe caso di ricorrere alla Camera vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1517. Molti parrochiani delle parrocchie di Ciriè, di Nole e di Grosso, vennero con decreto di monsignor Frasoni dell'anno 1840 smembrati dalle antiche loro parrocchie per essere aggregati a quelle recentemente erettesi nella Vauda di Ciriè, ora S. Carlo. Essi ricamarono contro tale smembrazione per gravi motivi, e tra essi la difficoltà dell'accesso dalle loro case e borgate alla detta nuova parrocchia, ed anzi la quasi impraticabilità delle strade, massime nella cattiva stagione dell'anno.

Su di questi riclami emanava nel 1842 una prima sentenza del vicario generale, per la quale si mandava ai detti parrochiani di emettere le loro deliberazioni sul proposito. Ciò seguito, e maturatasi la causa d'opposizione, una seconda sentenza pronunciavasi, con cui si dichiarava non potersi gli opposenti parrochiani staccare dalle loro chiese, ma però a condizione che qualora si fosse resa attuabile una strada che la comunità di Vauda stava per aprire, e che avrebbe potuto agevolare ai parrochiani l'accesso alla nuova parrocchia venisse veramente aperta, avessero a reputarsi aggregati alla nuova parrocchia.

Non piacque tale sentenza ai parrochiani opposenti nella seconda sua parte, e perciò ne appellarono a tre giudici presinodali delegati pontifici, i quali colla terza sentenza del 6 di marzo ultimo pronunciarono in modo assoluto non essere luogo alla detta segregazione ed aggregazione.

Il promotore della mensa ha ottenuto dal suo canto breve pontificio per poter appellare, come appellò, all'arcivescovo di Vercelli, e la causa è colà vertente.

I mentovati particolari adunque si lagnano grandemente delle gravi molestie e spese cui con tali procedimenti vengono assoggettati, e ciò colla più evidente ingiustizia dal canto di monsignor Frasoni, e quindi anche del vicario generale e della curia metropolitana. Non omettono di segnalare alcuni fatti notevoli concernenti alle persone di alcuni degli oppositori, ed i disordini succeduti nella difficoltà dell'amministrazione dei sacramenti e delle sepolture.

In vista di ciò tutti chiedono di essere sottratti all'oppressione di cui furono vittime finora; di essere rilevati dai non opposenti contro i danni sofferti, e di essere rimborsati delle somme per essi pagate per la costruzione della fabbrica della chiesa parrocchiale e del cimitero; chiedono che monsignor Frasoni sia dichiarato tenuto in proprio a risarcire gl'individui che per la sua opposizione ebbero a patire nella persona; e chiedono finalmente che si faccia cessar l'effetto del provvedimento datosi dal vicario generale in contrario di quanto venne pronunciato, massime dalla sentenza 6 marzo ultimo.

La Commissione, ritenuto che per quanto gravi e giuste siano le lagnanze dei petenti, non s'appartiene tuttavia alla Camera d'intervenire nell'andamento delle controversie giudiziali vertenti avanti i giudici riconosciuti dai concordati, finchè a ciò non siasi in altro modo più razionale provveduto; che nemmeno ad essa s'appartiene di statuire sopra ragioni d'indennità o di rimborso che possano ai medesimi competere; che ad ogni modo a molti dei narrati sconcerti potrebbe avviarsi a conforto e tutela dei petenti per parte del Ministero di grazia e giustizia, vi propone il rinvio di questa petizione al detto Ministero, con raccomandazione a voler provvedere nel miglior modo che crederà possibile perchè sia intanto soprasseduto dal dare esecuzione al decreto del vicario generale del 28 marzo ultimo.

(La Camera approva.)

(Rottini Alberto — Riammissione al grado di sottotenente.)

GASTINELLI, relatore. Petizione 1199. Rottini Alberto, da Brescia, d'anni ventuno, narra che con dispaccio ministeriale del 15 giugno 1849 venne dispensato dal servizio che prestava qual sottotenente nel deposito d'ufficiali lombardi in Aosta. Esponendo la morale impossibilità di ripatriare, perchè dovrebbe sottostare al massimo rigore delle militari leggi, non avendo adempiuto in patria agli obblighi della coscrizione, e lo sfornimento d'ogni mezzo di sussistenza, atteso che il di lui genitore a Brescia ritrarrebbe dalla unica sua qualità di pittore in questi difficili tempi a stento di che provvedere a se stesso, ricorre a questa Camera perchè per sua opera venga riammesso al possesso di quel grado.

La petizione è accompagnata d'una lettera datata ed impostata da Brescia, non con altra sottoscrizione che *tuò padre*, la qual lettera potrebbe giustificare in parte le esposte circostanze, se non si trovasse indiritta a diversa persona, anzichè al petente Rottini Alberto. Se quella sia stata una cautela dello scrivente di valersi nel carteggio col suo figlio e nell'indirizzo a questo di sue missive d'un supposto nome, o d'interposta persona, non si potrebbe allo stato delle cose, per difetto di positivi dati, accertare.

La vostra Commissione, considerando che qualora venissero le esposte circostanze pienamente giustificate, sarebbe veramente la compassionevole sorte del petente meritevole di riguardo; che al minimo non mancherebbono mezzi di ottenere agevolmente il compimento di quelle giustificazioni che forse la prudenza consiglierebbe di non commettere a pubblica discussione; che, nella miserevole condizione lamentata dal petizionario si troverebbero altri molti, cui parrebbe convenevole di venire in soccorso con alcun provvedimento che utilizzando la loro opera andasse al riparo d'ogni conseguenza di quel tristissimo stato, vi propone per mio organo l'invio di detta petizione al Consiglio dei ministri.

BUNICO. Domando la parola, non per oppormi alle conclusioni della Commissione, ma soltanto per dirigere alla medesima una preghiera, ed è che quando vi sono documenti, i quali possono lasciar credere che i nostri fratelli delle altre provincie d'Italia nel loro carteggio in questi regi Stati prendono dei nomi supposti, la Commissione non voglia da questa ringhiera far conoscere i nomi supposti da essi presi, perchè ciò potrebbe esporli a gravi inconvenienti nei loro paesi.

GASTINELLI, relatore. La Commissione crede aver prevenuto l'avviso dell'onorevole preopinante coll'astenersi da particolari a lei risultanti dalla petizione e dagli annessi docu-

menti, e tanto più si farà in seguito pregio di adattarsi all'avviso stesso.

DURANDO. Non voglio oppormi a che questa petizione sia mandata al Consiglio dei ministri ed al ministro della guerra, ma credo che la Camera intenderà con piacere che la sorte di questi ufficiali, e particolarmente di quelli che si trovano nel caso a cui si riferisce la petizione, è stata contemplata dalla Commissione incaricata della riforma dei quadri dell'esercito.

Bisogna però che la Camera ritenga che non è così facile pronunziare un giudizio sul merito dei petenti in questa questione dei refrattari. Quando si trattava di veri refrattari, cioè di quelli che cadevano nella leva quando scoppiò la rivoluzione di Lombardia, la Commissione tenne conto di questa circostanza nel dichiararli ammissibili al servizio, ma vi furono di quelli i quali chiesero di essere ammessi a questo beneficio dicendo di essere refrattari; ma che lo erano da 10, 12 o 15 anni e non per cagione degli avvenimenti del 1848.

Qui la Camera sente che lo Stato non può incaricarsi di ufficiali, i quali in epoca anteriore al 1848 erano incorsi nelle pene comminate dalle leggi austriache ai refrattari. Io credo che il Governo abbia esso pure adottato la massima di dichiarare ammissibili al servizio i refrattari del 1848, ma non quelli che erano antecedentemente compromessi.

Ho voluto far conoscere alla Camera queste circostanze, affinché non pronuncii con troppa facilità su queste materie.

DURANDO. Mi pare che il signor relatore abbia detto che quest'individuo ha ventun anni; dunque egli è affatto fuori del caso del sospetto manifestato dal generale Durando; perchè non è possibile che egli sia caduto nella leva austriaca, essendo questa ai ventun anni.

TECCHIO. Io non intendo di dire che sia o no refrattario antico il petente di cui si parla; ma che se non lo è, s'egli è refrattario del 1848, son certo che il Governo terrà conto di questo. Io ho creduto bene di far osservare alla Camera che la Commissione tenne conto di questa circostanza per dichiarare gli ufficiali lombardi ammissibili al servizio, e penso che sia opportuno d'invviare questa petizione, non solo al Consiglio dei ministri ed al ministro della guerra, ma anche alla Commissione incaricata di questo, la quale esaminerà se il petente è veramente refrattario del 1848; e la Camera può esser certa che la Commissione ne terrà conto.

(La Camera approva l'invio al Consiglio dei ministri, ed alla Commissione incaricata della riforma dei quadri dell'esercito.)

GASTINELLI, relatore. Petizione 2145. Lamenta Carlo Racagni, di Voghera, che avendo prestato per ben 27 anni continui i suoi servizi nella milizia, ed ottenutone il grado di capitano, sia stato privato del medesimo senza pensione per effetto di basse vendette contro lui esercitate da potenti persone, colle quali avea giudiciali contestazioni, al pretesto di un ricorso sporto al Re direttamente senza l'intermezzo del suo colonnello, contro cui moveva nel ricorso particolari doglianze; essere già sin dal dicembre 1848 ricorso alla Camera con petizione segnata al n° 641, con che offerendosi di sottoporsi ad un giudizio d'inchiesta, chiedeva la sua riammissione al militar servizio col grado suddetto, o quanto meno una pensione di riposo; avere questa Camera presa in considerazione quella petizione, e votatone l'invio al Ministero della guerra; non essere però venuto fatto al petente, non ostante il trascorso di giorni, mesi ed anno, di vedere alcun risultato di quel voto della Camera. Ricorre perciò di nuovo al

Parlamento, perchè sia chiesta ragione al Ministero dei provvedimenti emanati su quella petizione, e per rieccitare il voto già altra volta dalla Camera spiegato.

La vostra Commissione, ritenuto il voto già dalla Camera spiegata nella penultima Legislatura e nella tornata del 17 febbraio scorso anno; ritenute le considerazioni che determinarono quel precedente voto, vi propone di rinviar nuovamente la presente petizione al ministro della guerra, con speciale raccomandazione per gli opportuni provvedimenti.

(La Camera approva.)

Petizione 1200. Simonini Filippo, d'Alessandria, nel penneleggiare coi più eloquenti e cittadini sensi l'acerbo universal lutto in che la morte del martire Re immerse la nazione dallo stesso sì immensamente amata; nell'accennar la gara con che la capitale e le altre provincie preparassero monumenti onde renderne ai posteri immortale la ricordanza; nel rammentar che questa città fu culla al Magnanimo, che da essa pubblicava le riforme, promulgava lo Statuto, bandiva la sacra guerra dell'indipendenza, per cui due volte ne partiva a combattere la causa della nazione, propone alla Camera che la città del Grande, dimesso l'antico nome, venga onorata di quello di Carlo Alberto.

La vostra Commissione nell'incaricarmi di testimoniare in seno al Parlamento ed in faccia alla nazione la sua più viva simpatia a quei generosi sensi che dettarono quella proposta; nel dare per mio organo le doverose lodi al degno cittadino, pieno la lingua ed il cuore di patrio affetto verso la nazione, di filial riconoscenza al suo principe che l'ha tanto amata, ha creduto tuttavia che lo stesso solo nome d'una città che porta in sé tanti testimoni dei beneficii di quel Grande non potesse che richiamar di continuo la memoria del civile e politico suo Rigeneratore, e tanto importasse più in ora conservare l'antico suo nome a questa città, oggetto di sì immenso affetto di quel magnanimo Re, quanto venne quel nome illustrato da quella gloriosa vita, santificato da quel sublime martirio; quindi per mia voce vi propone l'ordine del giorno astrattamente ancora da ogni altra storico-politica considerazione.

(La Camera approva.)

Petizioni 2101, 2169, 2170, 2183, 2184, 2198. Queste petizioni sono tutte relative a veterani dell'esercito di Napoleone, i quali lamentano o la privazione o la riduzione delle pensioni loro dal Governo francese assegnate. I petenti sono Grillo Antonio, già cacciatore nel 19° reggimento fanteria di linea; Stupino Giuseppe, già soldato nel 64° reggimento di fanteria di linea; Dalmazzo Giovanni Battista, nel 9° reggimento di fanteria leggiera; Sappa Giovanni Matteo, fuciliere nel 100° reggimento; Clerico Francesco, caporale nel 17° reggimento di fanteria leggiera; Barazzatto Giovanni Vincenzo, soldato nel 4° reggimento di fanteria di linea.

La vostra Commissione, considerando che colla presentazione fatta dal ministro di guerra nella antipenultima tornata della Camera del progetto di legge relativo a quei veterani, sarebbonsi assecondati gli antecedenti voti manifestati dalla Camera stessa, e riconosciuti i giusti richiami di quelle petizioni, nel mentre che si prescrivevano le norme a tenersi dai petenti per l'applicazione loro di quel legal vantaggio. Che tali norme consistono appunto nel ricorso al Ministero, corredato degli opportuni documenti giustificanti quell'assegnamento in che chiedono i petenti venire reintegrati; che ciò stante, e nella morale certezza che quanto prima sia quel progetto di legge per venire dalla Camera adottato, e dal potere esecutivo sanzionato, potrebbe parere a prima giunta soverchia ogni ulterior sollecitudine di questa Camera

relativa a simili petizioni; che tuttavia essendosi presentate le stesse in tempo che non era ancora quel progetto di legge emanato, e potendo di alcun utile tornare la più pronta esistenza di simili petizioni presso lo stesso ministro a cui spetta provvedere sulle stesse, non pare sia prepotente motivo di recedere per ora dagli antecedenti dal Parlamento adottati a tale riguardo, vi propono per mio organo il rinvio delle petizioni stesse al ministro della guerra.

(La Camera approva.)

Petizione 1905. Manassero Bartolommeo, da Bene, espone avere dal 1805 al 1814 servito nelle armate francesi, e quindi sotto il sabauda vessillo dal 1814 al 1824; che computati, giusta i decreti imperiali, gli anni del suo servizio, atteso il doppio calcolo degli anni di campagna militare, avrebbe egli prestato in tutto un servizio di ventinove anni; trovarsi ne' suoi estremi anni infermo ed incapace di provvedere al suo sostentamento, senza alcuna maniera di assegnamento; ricorre alla Camera perchè voglia energicamente procurargli dal Governo un pane alla sua vecchiaia, poichè nella giovinezza espose le cento volte la vita per acquistar onore al nome italiano.

La Commissione, considerando degna di riguardo la petizione appoggiata ai documenti alla medesima annessi, vi propone l'invio della medesima al ministro di guerra con raccomandargli di provvedere sollecitamente sulla stessa.

(La Camera approva.)

(Abitanti di Saint-Jean de la Porte.)

GASTINELLI, relatore. Petizione 1746. Parecchi abitanti di Saint-Jean de la Porte, in Savoia, espongono che quel comune possedendo grande quantità di beni lungo il fiume Isère sottoposti al carico delle spese d'arginatura dello stesso fiume, ascendenti ad egregia somma, si determinava di addivenirne alla vendita coll'imposizione di simil carico. Ma riuscito infruttuoso il tentativo dell'asta, la comunità s'appigliasse al partito di dividere in vari uguali lotti que' beni, coll'aggiunta di altri di montagna per cederli ai comunisti che ne avean fatto dimanda, col carico di pagar in proporzione le spese di arginatura ed un canone di lire 4 ciascun lotto, rapporto ai beni suddetti di montagna; essersi in simile conformità da quattro anni messi i particolari in possesso di quei lotti ed adempirne i pesi.

Annettono alla petizione due atti consolari di quel comune, il primo del 13 gennaio 1845 relativo appunto alla presa deliberazione dello stesso conforme alle domande di quei particolari, ed al cui articolo 9 è detto che « il sindaco è delegato per appoggiare presso l'amministrazione superiore la sollecitazione dell'approvazione del presente deliberamento; » l'altro del 7 novembre 1846 relativo a deliberazione del medesimo comune su difficoltà eccitate a tal riguardo dalla superiore amministrazione.

Chieggono che la Camera decreti che i beni da quel comune come sovra ceduti siano irrevocabilmente ed in tutta proprietà acquistati dai comunisti cui furono assegnati, mediante l'eseguimento delle assuntesi obbligazioni.

La Commissione, considerando in fatto non risultare alla stessa quale ulteriore seguito abbiano avuto presso la superiore autorità quelle deliberazioni alla petizione unite, nè che si siano dai ricorrenti inutilmente tentati gli incumbenti prescritti dalla legge presso la stessa superiore autorità a tale oggetto; in diritto essere dalla medesima legge segnato il

modo d'approvazione delle deliberazioni dei Consigli comunali della natura di quelle di cui si tratta; ed essere contrario ai precedenti della Camera che la medesima s'interponga per alcun provvedimento del Ministero, qualora non le consti essersi inutilmente in prima i ricorrenti rivolti allo stesso; che in conseguenza di tutto quanto sovra, ed allo stato delle cose nulla avrebbe in proposito la Camera a pronunciare sulla inoltrata petizione, vi propono di passare all'ordine del giorno.

D'AVIERNOZ. Je viens m'opposer à l'ordre du jour proposé par la Commission La vente des biens communaux a été reconnue insuffisante. Elle priverait de leurs ressources plusieurs petits propriétaires. Avec le prix actuel de ces terres en Savoie ces biens communaux seraient adjugés à vil prix à des gens qui feraient d'excellents marchés. Avantageuse aux riches, cette vente serait désastreuse pour les pauvres, qui méritent, ce me semble, d'être surtout pris en considération. D'ailleurs, la commune aurait encore quelque chose à payer. D'après ces considérations je demande le renvoi au ministre de l'intérieur.

GASTINELLI, relatore. La Commissione non si è potuta occupare nelle sue conclusioni di altro che di ciò che le risultava, e della petizione, e degli annessi documenti, e di ciò ch'era relativo alla stessa. Ora dalla petizione non altro risultava se non che la comunità avesse tentato due mezzi onde liberarsi dall'incarico delle spese d'arginamento, dei quali il primo era stato approvato, ma era riuscito infruttuoso, ed il secondo, sebbene non l'accennino espressamente i petenti, appariva tuttavia che non fosse stato approvato secondo le norme della legge; non apparendo d'altronde alla Commissione che si fossero per parte dei petenti già fatti altri incumbenti anche presso il Ministero, credette perciò, secondo gli antecedenti della Camera, di dover passare all'ordine del giorno.

Ora la questione elevata dall'onorevole deputato D'Aviernoz pare estranea alla cerchia della petizione su cui doveva occuparsi la Commissione, e neppur adatta alle conclusioni dei petenti, che non mirano ad ottenere una diversa legge che regoli i rapporti dei particolari col comune, ma si l'approvazione di un contratto tra essi ed il comune stipulato. Crede perciò dover la Commissione persistere nelle sue conclusioni.

D'AVIERNOZ. C'est justement parce que la loi s'oppose à ce partage que la commune s'est adressée à la Chambre et non pas au Ministère. Les circulaires de celui-ci aux intendants, et celles des intendants aux syndics, établissent en principe que le partage des biens communaux ne doit pas être permis, que les dépenses des communes doivent être prises sur les communaux, et que ce n'est qu'en cas d'insuffisance de ceux-ci qu'on peut imposer la commune. Or c'est précisément cette loi, contre laquelle je réclame. Attribuant tous les biens communaux à l'administration, elle ne fait en réalité que les partager entre les riches. Il y a à faire, par exemple, une dépense de mille francs. S'il n'y a point de communaux, cette dépense sera soutenue par des centimes additionnels, et chaque propriétaire payera à proportion de sa fortune. Si ces mille francs sont pris sur les communaux, c'est absolument comme si on les distribuait entre les propriétaires à raison de leurs impositions, c'est-à-dire de leur fortune. Cette disposition, je n'hésite pas à la déclarer souverainement injuste, puisqu'elle déshérite le pauvre qui doit être plus particulièrement l'objet de votre sollicitude. Je pense que le seul parti à prendre serait de partager les communaux (j'entends ceux qui en sont suscepti-

bles) entre les habitants ; mais, me diront quelques personnes, comment fera-t-on quand il n'y aura plus de communaux ? On fera comme font beaucoup de communes qui n'en ont point de productifs. Ce qui est le cas pour beaucoup, surtout depuis qu'un décret impérial de 1810 à 1811 en a ordonnée la vente, c'est-à-dire la confiscation. Ce partage serait en outre très-favorable à l'agriculture, puisque les terrains seraient mieux cultivés, et les bois mieux soignés. Je ne suis pas préparé à proposer à ce sujet une loi, qui devrait être profondément élaborée ; mais dans le cas actuel, puisque la commune le demande, il est clair que les habitants y ont reconnu leur intérêt. De plus, la même loi y est urgente, car il faut pourvoir au paiement de la dette pour le diguement. Je supplie donc la Chambre de venir au secours des pétitionnaires, et d'ordonner le renvoi de la pétition au ministre de l'intérieur.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se è appoggiata la proposta D'Aviernoz.

(È appoggiata.)

Metto ora ai voti la medesima proposta, cioè l'invio della petizione al ministro dell'interno.

(La Camera approva.)

L'ufficio della Presidenza avendo fatta osservazione che non siamo più in numero, la Camera non può più continuare la seduta.

Solleciterò solamente i signori relatori di progetti di legge a preparare lavoro, onde aver materia in pronto.

L'adunanza è sciolta alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì :

1° Verificazione di poteri ;

2° Relazione di Commissioni che saranno in pronto ;

3° Continuazione della discussione per la presa in considerazione della proposta di legge del deputato Louaraz ;

4° Discussione sul progetto di legge per l'approvazione del rendiconto amministrativo del 1847.

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Omaggi — Atti diversi — Mozione del deputato Pescatore relativa ad una petizione riguardante l'alienazione di rendita — Relazione di un'elezione — Sviluppo per la presa in considerazione del progetto di legge del deputato Martinet per cessazione dello stipendio ai deputati impiegati, durante le Sessioni — Opposizioni dei deputati Gastinelli e Novelli — Parole in favore del progetto, del deputato Michelini — Reiezione del progetto — Continuazione della discussione per la presa in considerazione del progetto di legge del deputato Louaraz per una strada nella valle della Rochette — Esposizione del ministro dei lavori pubblici — Osservazioni dei deputati Brunier e Michelini, e loro ordini del giorno motivati — Approvazione di questi — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione del conto amministrativo del 1847 — Obbiezioni del deputato Farina Paolo, e schiarimenti del deputato Revel — Proposta pregiudiziale del deputato Bunico — Osservazioni del deputato Pescatore — Comunicazione del ministro dell'istruzione pubblica della nomina del conte Pelletta a commissario regio per sostenere il bilancio della pubblica istruzione — Interpellanze del deputato Sella al ministro delle finanze sul tempo e sui modi delle sottoscrizioni aperte per l'ultimo prestito — Risposte del ministro, e osservazioni del deputato Depretis — Rinvio della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di petizioni:

2228. Todros Debenedetti, d'Asti, osservando che il numero delle petizioni che si presentano alla Camera è stragrande, e che questa non può provvedere a mala pena su quelle che sono dichiarate d'urgenza, propone che oltre al sabato venga dedicato alle medesime anche il giorno della domenica. Lo stesso prega eziandio la Camera ad occuparsi sollecitamente del progetto di legge sull'istituzione dei tribunali di commercio.

2229. Amati Felice, di Cagliari, esponendo il misero trattamento fatto agli ammalati negli ospedali militari di Sardegna, supplica che quanto prima vi si provveda efficacemente.

2230. *Petizione dei giudici di mandamento della Sardegna, contraria all'articolo 58 dello Statuto.*

2231. Destefani Giovanni, domiciliato a Torino, narrando di essere stato fatto prigioniero alla battaglia di Novara, e di avere perciò perdute la qualità di vivandiere e con essa ogni mezzo di sussistenza, ricorre alla Camera perchè lo voglia raccomandare al Ministero di guerra per quei sussidi e per quei riguardi che saranno del caso.